



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania

**QUADERNI DELL'ODCEC
DI CATANIA**

a cura della

Commissione Area Societario

**QUADERNO DELLA REVISIONE CONTABILE
POSTE ATTIVE E PASSIVE DELLO STATO
PATRIMONIALE**

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania

Il Presidente dell'ODCEC

Sebastiano Truglio

Commissione Area Societario 2014

Il Consigliere Delegato dall'Ordine

Alberto Leone

Il Presidente della Commissione

Salvatore Toscano

Il Vice-Presidente della Commissione

Walter Gagliano

Hanno collaborato i membri della Commissione:

Letizia Brancato

Fulvio Castelli

Carmelo Finocchiaro

Antonio Lo Giudice

Domenico Munafò

Pierluigi Napoletano

Alessio Nasti

Maria Laura Pappalardo

Angela Russo

Rosanna Russo

Mario Spadaro

Carmelo Testa

INDICE

PREFAZIONE.....	4
ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	5
B) Immobilizzazioni	
I-Immobilizzazioni immateriali.....	5
Obiettivi e finalità della revisione.....	6
Valutazione del rischio di revisione.....	6
II-Immobilizzazioni materiali.....	8
III-Immobilizzazioni finanziarie.....	11
Premessa (Principi e procedure di revisione).....	11
Valutazione e classificazione.....	11
L'analisi del sistema di controllo interno.....	12
Finalità della revisione e controlli da espletare.....	13
Carte di lavoro.....	14
C) Attivo circolante	
I- Rimanenze.....	15
Criteri civilistici di valutazione.....	16
Obiettivi e finalità della revisione.....	16
II- Crediti.....	18
Criteri civilistici di valutazione.....	20
Obiettivi e finalità della revisione.....	20
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione.....	22
Obiettivi e finalità della revisione.....	22
Valutazione del rischio di revisione.....	23
IV-Disponibilità liquide.....	24
Criteri civilistici di valutazione.....	24
Obiettivi e finalità della revisione.....	27
D) Ratei e Risconti.....	29
Criteri di valutazione civilistici.....	31
Obiettivi e finalità della revisione.....	32
PASSIVO	
A) Patrimonio netto.....	34
Obiettivi e finalità della revisione.....	39
B) Fondi per rischi ed oneri.....	40
Obiettivi della revisione.....	42
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.....	44
Obiettivi della revisione.....	44
Procedure di revisione.....	44
Conclusioni.....	45
D) Debiti.....	47
Obiettivi della revisione.....	48
Altri aspetti legati alla classificazione dei debiti.....	56
Rilevazione iniziale.....	56
Valutazione e rilevazioni successive.....	57
Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio.....	64

Prefazione

Lo studio delle tematiche connesse alla revisione contabile scaturisce dall'opportunità di offrire un supporto di facile ed immediata consultazione ai Colleghi che si avviano ad un percorso complesso qual è, appunto, quello del Revisore Legale. Non è quindi l'esigenza di analizzare in maniera complessiva la materia poiché altri, più qualificati, hanno già prodotto eccellente letteratura, sulla quale v'è ben poco da aggiungere; si tratta di una sintesi che ha cercato – ad ogni buon fine – di non trascurare il disposto normativo e i principi contabili nazionali ma soprattutto di affrontare “l'argomento revisione contabile” muniti di un viatico quasi d'obbligo all'approccio.

Si è proseguito l'ottimo operato della precedente Commissione di Diritto Societario, dalla quale si è preso in prestito un intero capitolo intitolato alle Immobilizzazioni, modificato solo in funzione delle rielaborazioni introdotte dai principi contabili revisionati nel 2014. A proposito, il presente lavoro, pronto per essere licenziato nello scorso maggio ha dovuto “rifare i conti” con le modifiche e rielaborazioni anzidette che andavano in edizione, con invidiabile tempistica, già dallo scorso giugno 2014.

L'analisi ha seguito pedissequamente lo schema dello stato patrimoniale, come indicato nell'art. 2424 del codice civile.

Catania, 19 Dicembre 2014

La Commissione di Studio “Area Societario”

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti devono essere esposti in modo da evidenziare separatamente sia la quota che è già stata richiamata da parte della società, sia la quota ancora da richiamare.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve avvenire in danaro.

All'atto della sottoscrizione deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro (più l'intero sovrapprezzo nelle S.r.l.) e, in caso di costituzione unilaterale, il loro intero ammontare (nelle S.r.l. il versamento può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria di importo almeno corrispondente).

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti occorre osservare le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

Non possono, invece, formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi nelle S.p.a, mentre invece tale conferimento è consentito nelle S.r.l.

In quest'ultimo caso, gli obblighi assunti dal socio a fronte delle prestazioni di opera o di servizi dovranno essere garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria (o, se lo statuto lo prevede da un corrispondente deposito cauzionale in danaro).

Come regola generale, a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni/quote proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

In ogni caso il valore dei conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Infine, è previsto che nelle S.r.l. possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

B) Immobilizzazioni

I- Immobilizzazioni immateriali

L'art. 2424 del codice civile classifica i beni immateriali nelle voci B) I) 3 e B) I) 4 dell'attivo dello stato patrimoniale, distinguendoli, rispettivamente, in "diritti di brevetto industriale" e "diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" e in "concessioni, licenze, marchi e diritti simili".

Le caratteristiche di un bene immateriale sono:

- l'identificabilità e l'individualità, ovvero la capacità del bene o diritto di essere separabile, scorporato dall'entità e quindi trasferibile a terzi, ossia venduto, dato in licenza, locato o scambiato;
- la tutela giuridica dei diritti, che normalmente accompagna il bene ed in virtù dei quali l'impresa ha il potere esclusivo, per un certo lasso di tempo, di sfruttare i benefici attesi da tali beni;
- la possibilità di valutare e qualificare tali beni o diritti in modo autonomo e indipendente dal complesso dei beni dell'impresa.

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dall'utilità pluriennale e dall'intangibilità.

All'interno di tale categoria rientrano:

- i *Beni Immateriali*: brevetti, concessioni, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, licenze, marchi e altri beni e diritti. Potrebbero definirsi immobilizzazioni immateriali a pieno titolo in quanto "devono" essere oggetto di capitalizzazione;
- l' *Avviamento* - voce B) I) 5. Vale la pena di rimarcare il concetto che l'avviamento, in quanto non suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale, non può essere considerato un bene immateriale oggetto di diritti e rapporti autonomi;

- gli *Oneri Pluriennali* – voce B) I) 1 spese di impianto e di ampliamento, B) I) 2 spese per studi e ricerche, spese di pubblicità, voce B) I) 7 altre spese pluriennali. Pur essendo comprese tra le immobilizzazioni immateriali “possono” essere oggetto di capitalizzazione. Il legislatore ha posto in capo al Collegio Sindacale l’obbligo di esprimere il consenso ai fini della capitalizzazione degli oneri pluriennali e ha introdotto una specifica tutela del patrimonio netto, attraverso la previsione ostativa alla distribuzione di dividendi in assenza di riserve disponibili in misura pari o superiore al costo residuo da ammortizzare;
- le *Immobilizzazioni in corso ed acconti* seguono le regole del bene immateriale o dell’onere pluriennale al quale fanno riferimento.

Obiettivi e finalità della revisione

Con riferimento alle poste delle Immobilizzazioni Immateriali, il revisore dovrà, attraverso apposite, idonee procedure di revisione, accertare:

- la *corretta iscrizione in bilancio*, ovvero l’esistenza delle condizioni richieste per l’iscrizione tra le attività;
- la *corretta valutazione* dell’ammontare iscritto in bilancio, ovvero la corretta determinazione del costo di iscrizione, degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni;
- la *corretta esposizione* in bilancio e la completezza dell’informativa di bilancio;
- l’*uniformità dei principi contabili* attraverso l’applicazione dei medesimi principi rispetto agli esercizi precedenti.

Valutazione del rischio di revisione

La forte componente valutativa e discrezionale caratterizzante la posta in esame comporta la necessità per il revisore di considerare il rischio di controllo della voce come “alto”, quindi, di organizzare dei test di verifica sostanziale per tutte le Immobilizzazioni Immateriali presenti in bilancio.

In dettaglio:

- *Diritti di brevetto, di utilizzo delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili*

Il revisore deve valutare se sussistono i requisiti che consentono la capitalizzazione nell’esercizio di riferimento con particolare attenzione alla corretta determinazione del piano di ammortamento.

Per quanto concerne le spese capitalizzate in precedenti esercizi, il revisore dovrà ottenere dagli amministratori, ovvero dai direttori aziendali, i piani industriali o i budget pluriennali al fine di verificare la “capacità di ammortamento”.

Il legislatore ha introdotto nello schema di bilancio la voce residuale *Diritti simili*, dove è possibile collocare, ad esempio i contratti di know-how, i contratti di franchising, il diritto di superficie.

In tutti i casi esaminati occorre ricordare che, qualora il pagamento consista in un canone annuo, solo l’esborso iniziale può essere oggetto di capitalizzazione.

- *Avviamento*

Il revisore deve esaminare la documentazione di riferimento dell’operazione che ha generato l’avviamento ed effettuare, sulla scorta dei dati acquisiti, le seguenti verifiche:

- onerosità dell’acquisizione;
- consenso del Collegio sindacale all’epoca della prima iscrizione;
- esistenza (o ragionevole prevedibilità) di flussi di cassa, futuri derivanti dall’entità acquistata, sufficienti a coprire l’eccedenza di prezzo pagato;
- corretto piano di ammortamento (fino ad un massimo di 20 anni) tenuto conto che il piano di ammortamento oltre il quinquennio deve essere illustrato e motivato nella nota integrativa.

Il principio contabile OIC 9, nell’edizione agosto 2014 applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014, ha rielaborato i precedenti OIC 16 e 24 edizioni 2005 in relazione alle svalutazioni per

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Esso ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa. In estrema sintesi il revisore dovrà verificare che le perdite durevoli di valore siano rilevate nel conto economico nella voce B10c), se riconducibili alla gestione ordinaria, o nella voce E21, se di natura straordinaria.

La perdita durevole di valore rilevata su un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- a. in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.

Ai fini della verifica della sua recuperabilità l'avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una o più UGC. Per effettuare tale allocazione occorre individuare le UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l'iscrizione in bilancio dell'avviamento:

Può verificarsi che l'UGC a cui allocare l'avviamento coincida con l'intera società. L'ammortamento dell'avviamento non è in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità. Mentre è possibile ripristinare il valore dei beni materiali eventualmente svalutati per perdite durevoli, qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto alla svalutazione, la medesima procedura non è possibile per la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali di cui al n. 5 dell'articolo 2426 codice civile.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

- *Costi di impianto e ampliamento*

Se i costi non sono stati sostenuti con riferimento a specifici progetti (per esempio spese di costituzione, di aumento del capitale sociale), il recupero di tali costi può essere ottenuto solo attraverso la redditività generale dell'impresa. Pertanto, soprattutto in presenza di perdite d'esercizio, è necessario verificare la capacità di ammortamento, ovvero che negli esercizi successivi – fino al termine del processo di ammortamento – i risultati della gestione siano in grado di coprire il valore dell'onere a carico di ciascun esercizio. Nel caso in cui la copertura appaia insufficiente, sarà necessario svalutare parzialmente o integralmente il residuo da ammortizzare.

Ove, invece, i costi siano stati sostenuti con riferimento a specifici progetti, come nel caso di costi di start-up di una nuova attività, la verifica della capacità di ammortamento andrà effettuata con riferimento alla redditività prospettica dell'attività stessa.

- *Spese di ricerca e sviluppo*

Per le spese capitalizzate in esercizi precedenti e soggette ad ammortamento, è necessario verificare che le stime dei benefici futuri ottenibili da tali spese di ricerca e sviluppo, entro i cinque esercizi successivi, siano almeno pari all'importo che si intende mantenere nell'attivo dello stato patrimoniale. Tale verifica è possibile attraverso l'esame del progetto ovvero del piano aziendale.

Per gli incrementi dell'esercizio occorre verificare che siano presenti i requisiti richiesti per la capitalizzazione. La verifica consiste nell'esame della documentazione a supporto dello specifico progetto, l'esistenza di specifiche competenze per portarlo a termine nonché le risorse finanziarie necessarie.

E' appena il caso di ricordare che, venendo a mancare i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale (per esempio per sospensione del progetto per crisi del settore, insufficiente richiesta del mercato, carenza di risorse finanziarie) è necessario provvedere alla svalutazione integrale.

- *Costi di pubblicità*

Le possibilità di capitalizzazione di tali costi sono particolarmente limitate pertanto il revisore deve prestare particolare attenzione alla correlazione tra vendite del prodotto pubblicizzato e spese di pubblicità collegate, sostenute e capitalizzate nei precedenti esercizi. Ove, ad esempio, il prodotto

pubblicizzato dovesse essere stralciato dai listini vendite o sostituito, il correlato costo di pubblicità dovrebbe essere svalutato integralmente.

- *Altre immobilizzazioni immateriali*

Costituiscono una posta residuale istituita per ospitare le spese aventi utilità pluriennale che per loro natura non possono essere altrimenti e meglio classificate.

Secondo il principio contabile OIC n. 24 (edizione 30/05/2005) i costi iscrivibili in tale voce debbono presentare i suddetti requisiti:

- riferirsi a fattori produttivi a contenuto immateriale che non esauriscono la loro utilità in un singolo esercizio;
- la capitalizzazione iniziale e il mantenimento del costo residuo nell'attivo dello stato patrimoniale sono consentiti se è dimostrabile la recuperabilità dei costi con ricavi futuri collegati alla spesa effettuata.

Il revisore dovrebbe, pertanto, valutare la sussistenza dei predetti requisiti, al fine di consentirne l'iscrizione ovvero il mantenimento tra le poste attive di bilancio.

II- Immobilizzazioni materiali

L'art. 2424 c.c. prevede la classe B.II Immobilizzazioni Materiali, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali;
4. altri beni;
5. immobilizzazioni in corso e acconti.

Lo stesso codice civile non fornisce una nozione diretta delle immobilizzazioni materiali ma l'art. 2424-bis, comma 1, c.c. precisa che: "Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni".

Con riferimento a tale categoria, la prima verifica che il revisore deve effettuare è quella di accertare che gli importi capitalizzati costituiscano effettivamente il costo di immobilizzi aventi utilità futura e che l'ammortamento del periodo sia adeguatamente calcolato in relazione al deperimento tecnico ed economico dell'immobilizzo.

Con riferimento a detta categoria, quindi, da un punto di vista operativo e di costruzione delle necessarie carte di lavoro, si consigliano le seguenti verifiche:

1. confronto dei saldi di apertura dei libri contabili con quelli di chiusura dell'anno precedente figuranti nella nostra relazione;
2. controllo degli incrementi (o alcuni di essi qualora l'indagine venga effettuata a campione) con i relativi documenti giustificativi (fatture, ordini fornitori, etc.); verificare che documenti da spesare interamente nell'esercizio non vengano capitalizzati senza che dette spese siano di utilità pluriennale (vedi punto 5);
3. nel caso siano stati acquistati immobili, esaminare gli atti legali di acquisto; se necessario verificare le iscrizioni alla Conservatoria dei Registri Immobiliari; prendere nota di eventuali privilegi a favore di terzi;
4. se vengono svolti lavori in economia rilevare la correttezza della procedura eseguita ai fini della determinazione del valore da capitalizzare;
5. controllare i conti "Manutenzione e riparazione" per accertare che non siano portati a costo d'esercizio spese capitalizzabili (vedi punto 2);
6. per i decrementi accertare che le vendite siano state debitamente fatturate o autorizzate secondo la procedura in vigore; nel caso di demolizioni esaminare l'autorizzazione o i verbali di demolizione;

7. per le eliminazioni accertare il corretto utilizzo degli ammortamenti e l'esatta registrazione dell'operazione (storno del valore capitalizzato e dell'ammortamento contabilizzato, rilevazione dell'eventuale plus/minus da eliminazione);
8. verificare quali controlli fisici e contabili siano stati effettuati in merito alle poste in esame al fine di salvaguardare la società da eventuali perdite o sottrazioni di beni;
9. controllo fisico (a campione) di alcuni cespiti annotando se e ogni quanti anni la società effettua un inventario fisico;
10. controllare che le immobilizzazioni siano coperte da adeguata assicurazione;
11. controllare che il libro dei cespiti ammortizzabili sia aggiornato e che i relativi saldi concordino con quelli della contabilità generale.

Con riferimento ai relativi fondi di ammortamento, verificare:

1. congruità dei tassi di ammortamento adottati accertando se si tratta di tassi tecnici o tassi fiscali; fare attenzione al caso in cui l'azienda in questione lavori su più turni;
2. qualora vengano calcolati ammortamenti accelerati, tenere in evidenza il relativo importo nonché le percentuali usate;
3. l'eventuale cambiamento dei tassi di ammortamento, sia normali che accelerati, rispetto a quelli applicati nell'esercizio/i precedente/i;
4. con l'ausilio del libro cespiti, se la società continua ad ammortizzare voci già interamente ammortizzate;
5. se vengono calcolati ammortamenti anche sui terreni;
6. l'esattezza del calcolo degli ammortamenti attraverso opportuni controlli a campione;
7. l'esatta imputazione all'eventuale centro di costo;

Predisporre un quadro delle immobilizzazioni e dei relativi fondi di ammortamento mettendo in evidenza i saldi iniziali, gli incrementi, le diminuzioni ed i saldi finali dei cespiti e dei fondi suddivisi per gruppi omogenei.

SOCIETA'

REVISORE

Bilancio al

Data

PROSPETTO CESPITI AMMORTIZZABILI

INCREMENTI – DECREMENTI

.....

.....

Descrizione	Saldo iniziale	Acquisti	Costruzioni interne	Riprese fiscali	Rivalutazioni	Giro conti	Totale	Vendite	Distruzioni	Beni ammortizzati	Giro conti	Saldo finale
Terren												
Stab. Indust												
Stab. amm												
Imp.												

specif.												
Imp. gener.												
Macch. specif.												
Macch. gener												
Stampi												
Attrezz utens.												
Mobili fabbric												
Mobili ammin.												
Macch. uf.fabb												
Macch. uff. am												
Autom. Fabbr.												
Auto amm												
Carrel elevat.												
Nastri trasp.												
Imp.in costr.												
Totale												

E' utile rammentare quanto elaborato nel nuovo OIC 16, edizione agosto 2014, segnatamente nelle parti variate rispetto alla versione precedente (16 settembre 2005). In estrema sintesi:

- si sono fornite alcune precisazioni in tema di ammortamento di componenti aventi vita utile diversa dal cespite principale, nonché si è specificato che il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite;
- è stata eliminata la previsione secondo cui l'ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. Per cui l'ammortamento va effettuato considerato che in tale lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica;
- è stata riformulata la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l'obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. Si è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo;
- è stato previsto lo scorporo del valore dei terreni dai fabbricati che insistono su di essi (nella precedente formulazione era permesso di non scorporare il valore del terreno qualora lo stesso tendesse a coincidere con il valore del fondo di ripristino o bonifica del sito);
- è stato chiarito che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori,
- è stato precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico salvo eventuale previsione di legge;

- per quanto concerne la svalutazione per perdite durevoli (OIC 9) si rinvia al capitolo relativo alle Immobilizzazioni Immateriali nella parte dedicata all' Avviamento.

III- Immobilizzazioni finanziarie

Premessa (Principi e procedure di revisione)

I principi di revisione statuiscono le norme etico-professionali del revisore contabile indipendente, le norme tecniche di svolgimento della revisione sulla base delle quali il revisore esprime il proprio giudizio professionale e le norme di stesura della relazione di certificazione del bilancio.

Le procedure di revisione, invece, rappresentano il lavoro che il revisore svolge per ottemperare ai principi di revisione. Obiettivo del lavoro è quello di semplificare le procedure già statuite nelle norme tecniche di svolgimento della revisione che si atteggiano quali guida all'esecuzione dell'incarico di revisione e che necessitano di essere adattate ai singoli casi di applicazione, anche sulla base dell'analisi del rischio effettuata in via previa.

Appare utile sottolineare, innanzitutto, gli obiettivi che si prefigge l'attività di revisione del bilancio d'esercizio che sono sintetizzabili nei seguenti tre livelli:

- a. *Obiettivo principale*: espressione di un giudizio professionale sull'attendibilità con cui il bilancio presenta agli stakeholders la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico;
- b. *Obiettivi generali*: obiettivi della revisione delle principali componenti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Con riferimento allo Stato Patrimoniale ci si prefigge l'obiettivo di ottenere, con ragionevole certezza, il convincimento su:
 - i. Esistenza fisica e corretto titolo di proprietà delle attività iscritte nello Stato Patrimoniale;
 - ii. Completa e corretta esposizione delle passività nello Stato Patrimoniale;
 - iii. Corretta valutazione delle attività, delle passività e del capitale netto;
 - iv. Corretta classificazione e descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale, corredate da note esplicative o illustrative;
 - v. Rispondenza delle voci dello Stato Patrimoniale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - vi. Esattezza dei calcoli aritmetici.

Con riferimento al Conto Economico ci si prefigge l'obiettivo del conseguimento di una ragionevole sicurezza nei confronti di:

- i. Effettivo conseguimento dei ricavi ed effettivo sostenimento dei costi;
 - ii. Corretta imputazione di costi e ricavi di periodo;
 - iii. Corretta rispondenza delle voci del Conto Economico alle risultanze di libri e scritture contabili;
 - iv. Corretta classificazione e descrizione delle voci del conto economico corredate da note esplicative o illustrative;
- c. *Obiettivi particolari*: l'applicazione specifica degli obiettivi generali delle singole voci di bilancio.

Valutazione e classificazione

L'art. 2424 c.c. prevede che, all'attivo dello stato patrimoniale, siano separatamente classificate partecipazioni, titoli ed azioni proprie con distinzione a seconda che costituiscano o meno per l'impresa immobilizzazioni finanziarie (attività destinate dall'organo amministrativo a investimento durevole). Tra le immobilizzazioni finanziarie vanno classificati anche i crediti immobilizzati. Le

partecipazioni devono essere distinte sulla base dell'intensità del legame partecipativo (controllate, collegate e altre partecipazioni).

L'art. 2426 del codice civile stabilisce, invece, i criteri civilistici di valutazione distinti a seconda che si tratti di attività finanziarie immobilizzate ovvero che non costituiscano immobilizzazioni. Per la valutazione delle attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni è previsto l'obbligo di iscrizione al costo di acquisto rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo, qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Le partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, secondo il metodo del patrimonio netto.

L'analisi del sistema di controllo interno

Il revisore, nell'espletamento della propria attività di controllo, con riferimento alla voce "Immobilizzazioni finanziarie", dovrà, dopo l'iniziale analisi del rischio e la pianificazione del lavoro, procedere alla verifica del sistema di controllo interno. Nel prosieguo, pertanto, saranno analizzate alcune caratteristiche qualificanti un buon sistema di controllo interno con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, tuttavia è da evidenziare che, nel caso in cui la Società non sia orientata a una attiva gestione del portafoglio titoli e partecipazioni, e qualora il livello di significatività delle operazioni non sia rilevante, possa comunque considerarsi sufficiente un diverso sistema di controllo interno che sarà valutato dal revisore di volta in volta in base al livello di rischio individuato con riferimento alla voce di bilancio.

Il sistema di controllo interno dovrà prevedere:

- a. *Separazione dei compiti e responsabilità*: le diverse fasi della gestione (acquisto, custodia, vendita, stacco cedole, incasso dividendi, contabilizzazione, ecc...) dovrebbero essere affidate a soggetti distinti, soprattutto nel caso di titoli facilmente negoziabili;
- b. *Adeguati strumenti contabili*: qualora le movimentazioni siano poco significative, possono essere accolte nelle schede contabili. In caso contrario è opportuno disporre di un sistema contabile con diversi conti di mastro e relativi dettagli da verificare periodicamente. Verificare che siano periodicamente aggiornate le informazioni di dati rilevanti per il controllo dei titoli (il numero di azioni, quote, valore nominale obbligazioni, data di acquisto, costo storico, variazioni intervenute). Verificare l'esistenza di strumenti contabili per la rilevazioni di carichi e scarichi che modificano la consistenza fisica.
- c. *Adeguate protezioni*: nel caso di titoli è necessario verificare l'esistenza di procedure che garantiscano la custodia fisica degli stessi, soprattutto se facilmente negoziabili. I titoli andrebbero custoditi in ambienti protetti (cassaforte, cassette sicurezza, ecc...) e l'accesso dovrebbe essere affidato congiuntamente a due persone e anche le istruzioni alle eventuali banche depositarie dovrebbero essere fornite a firma congiunta.
- d. *Titolo di proprietà*: verificare che la Società disponga di sufficiente documentazione comprovante il titolo di proprietà e che questa sia salvaguardata. Verificare l'intestazione nominativa alla Società, l'annotazione nei libri soci delle azioni nelle società partecipate e verificare l'eventuale esistenza di procedure volte a garantire l'autorizzazione, la registrazione e il controllo dei vincoli costituiti sui titoli.
- e. *Corretta valutazione*: verificare che il sistema contabile consenta l'estrapolazione tempestiva degli elementi necessari all'azienda per poter valutare correttamente i titoli e le partecipazioni (prezzi di acquisto, ammontare sottoscrizione, eventuali aumenti di capitale, acquisti, vendite, dati relativi a utili generati e perdite sostenute, dati relative alle operazioni intercorse tra le Società).

- f. *Competenza*: verificare la corretta rilevazione per competenza di acquisti e vendite oltre che di utili e perdite. Le procedure interne devono essere in grado di controllare che le operazioni di acquisto/vendita siano registrate per competenza, che gli interessi ed i dividendi siano rilevati alla maturazione o alla data di delibera, che vi siano o meno limitazioni al rimborso, ecc...

Finalità della revisione e controlli da espletare

Definito il livello di rischio e valutato il sistema di controllo interno, il revisore dovrà procedere alla revisione delle immobilizzazioni finanziarie con lo scopo, innanzitutto, di accertarsi circa l'esistenza delle partecipazioni, dei titoli e dei crediti immobilizzati. Solo dopo averne accertato l'esistenza e la completezza, dovrà verificare che le immobilizzazioni posseggano un valore economico purché realizzabili, valutarne la corretta classificazione, verificarne la corretta valutazione da parte dell'organo amministrativo e, infine, verificare la corretta imputazione per competenza delle componenti economiche connesse a partecipazioni, titoli e crediti immobilizzati.

Le finalità della revisione della voce in esame, nello specifico, sono:

- a. L'accertamento dell'esistenza e del titolo di proprietà;
- b. La verifica della valutazione;
- c. La verifica della competenza relativamente agli acquisti, vendite, utili o perdite;
- d. La verifica della corretta rappresentazione in bilancio;
- e. L'accertamento dell'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

Il revisore, quindi, dovrà verificare preventivamente l'effettiva esistenza di titoli, crediti e partecipazioni immobilizzate (direttamente o tramite società fiduciarie o interposta persona) accertando che tutte le attività iscritte siano effettivamente nella titolarità della Società e che tutte le attività nella titolarità del soggetto controllato siano esposte in bilancio. Tale attività di controllo può essere effettuata in modo integrale o a campione mediante l'analisi degli atti di compravendita, dei certificati camerali, dei titoli in portafoglio, la richiesta di conferma da parte dei terzi depositari, conferma da parte del debitore, ecc....

Il revisore dovrebbe richiedere un riepilogo dettagliato dei movimenti di acquisizione e dismissione di titoli e partecipazioni, valutare il livello di significatività e selezionare un campione di movimenti significativi dei titoli e tutti i movimenti significativi di partecipazioni verificando che:

- a. Il movimento sia documentato;
- b. Che il valore d'iscrizione sia corretto (costo d'acquisto, oneri accessori, valore di vendita, ecc...);
- c. Che la rilevazione contabile sia corretta e la classificazione appropriata.

Verificato il prospetto dei movimenti il revisore dovrà accertare la rispondenza tra il riepilogo dei movimenti ed il bilancio dell'esercizio.

1. Verificare, possibilmente in prossimità della chiusura dell'esercizio, a campione, l'esistenza dei titoli e delle partecipazioni con i titoli in giacenza presso la Società. Inviare formale richiesta di conferma ai terzi depositari. Riconciliare le informazioni ottenute con la giacenza di fine esercizio;
2. Contattare, ove previsto, i Collegi Sindacali delle Società partecipate al fine di acquisire informazioni sulle partecipate;
3. Effettuare un riscontro tra le movimentazioni contabili e le delibere degli organi sociali e la relativa documentazione di supporto;
4. Verificare per un campione di titoli e partecipazioni iscritti il rispetto del criterio di valutazione al costo diminuito in caso di perdite durevoli di valore (o quotazione di mercato ove applicabile);

5. Se le partecipazioni in società controllate o collegate sono iscritte al costo, verificare l'assenza di perdite durevoli di valore sofferte nel corso dell'esercizio;
6. Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, verificare la corretta applicazione del metodo e verificare la corretta rilevazione dei plusvalori (riserve patrimoniali non distribuibili);
7. Verificare l'eventuale obbligo di redazione del bilancio consolidato;
8. In caso di acquisto o possesso di azioni proprie verificare il rispetto delle norme di legge;
9. Verificare la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio;
10. Verificare che l'informativa resa in Nota Integrativa sia accurata, completa e corrisponda alle scritture contabili, anche con riferimento alle operazioni con parti correlate;
11. Verificare le registrazioni contabili relativi a proventi o dividendi, effettuando un riscontro con la relativa documentazione di supporto;
12. Verificare che le operazioni su titoli e gli utili conseguiti e le perdite sofferte siano correttamente rilevate nel rispetto del principio della competenza economica;
13. Verificare che l'iscrizione tra le poste dell'attivo immobilizzato corrisponda o quantomeno sia coerente con la destinazione indicata dall'organo amministrativo al momento dell'acquisto;
14. Verificare la completezza dell'informazione anche con riferimento a eventuali vincoli sulla disponibilità o ad impegni contrattuali presi;
15. Verificare che i principi contabili adottati in sede di redazione del bilancio siano uniformi rispetto a quelli utilizzati negli esercizi precedenti. Nel caso di variazione verificare che del cambiamento ne sia data opportuna informativa e accertare i motivi e l'influenza del cambiamento sulla situazione patrimoniale e sul risultato dell'esercizio.

Carte di lavoro

Il revisore dovrebbe schematizzare l'attività di controllo in una scheda di lavoro dalla quale desumere l'esito dei singoli controlli espletati e le eventuali irregolarità riscontrate. Il revisore dovrebbe, altresì, allegare alle schede riassuntive la documentazione acquisita per effettuare le verifiche.

E' utile rammentare quanto elaborato nel nuovo OIC 21, edizione giugno 2014, segnatamente nelle parti variate rispetto alla versione precedente (30 novembre 2005). In estrema sintesi si è provveduto a :

- riformulare la disciplina relativa ai cambi di destinazione;
- chiarire che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tenere conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di natura diversa;
- chiarire la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex art. 2426, numero 10, codice civile);
- riformulare la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'art. 2427 – bis;
- modificare il trattamento contabile del diritto di opzione, eliminando l'obbligo di provvedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati, nel presupposto che il mancato esercizio costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore;
- introdurre una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie, prevedendo che tali operazioni non comportano la rilevazione di un provento;
- chiarire che la distribuzione di dividendi da parte della partecipata genera sempre proventi finanziari, a cui non può seguire, ove del caso la rilevazione di una svalutazione della partecipazione;

Il nuovo standard ha, inoltre, chiarito ai fini della classificazione delle partecipazioni ciò che rileva è il *management intent*, e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.

Rispetto alla precedenti versioni la principale modifica apportata riguarda il criterio di classificazione dei componenti di reddito emergenti in occasione della cessione di partecipazioni immobilizzate, non più obbligatoriamente classificati nella sezione straordinaria del conto economico.

Per quanto concerne il trattamento delle partecipazioni espresse in moneta estera si rinvia al principio OIC 26 edizione agosto 2014.

Per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (numero 4 dell'art. 2426 codice civile) si rinvia al principio OIC 17 edizione agosto 2014.

ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Le rimanenze di fine esercizio rappresentano costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di determinati beni, i cui ricavi saranno però realizzati negli esercizi successivi; pertanto, sono cicli economici non conclusi, ovvero che si trovano in corso di svolgimento alla data di chiusura dell'esercizio.

In base al principio di **competenza economica**, è necessario che il valore delle rimanenze sia stornato dall'esercizio in corso e rinviato a carico dell'esercizio successivo.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c., le voci relative alle rimanenze sono classificate in:

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Tale voce raggruppa i beni di proprietà dell'impresa che vengono utilizzati in qualità di materie prime o sussidiarie nell'ambito del ciclo di produzione, nonché tutti quei materiali che, pur non rientrando direttamente nel processo produttivo, sono soggetti ad essere rilevati in qualità di rimanenze.

Dovranno essere considerati sia i beni che si trovano fisicamente nei magazzini, sia quelli in conto deposito o in conto lavorazione presso terzi, nonché i beni in viaggio. Sono da escludere, invece, i beni di terzi.

Esempi tipici di questa voce sono i materiali di confezionamento e gli imballi (a condizione che non siano imballaggi a rendere aventi durata pluriennale; in tal caso essi sono classificati tra le immobilizzazioni materiali), le parti di ricambio di modico valore (se non gestite come cespiti), i materiali per la manutenzione, i carburanti ed i lubrificanti, il materiale pubblicitario e la cancelleria.

Nel settore dell'imprenditoria agricola, sono esempi i concimi, le sementi, i mangimi, i foraggi, i prodotti antiparassitari e anticrittogamici e le anticipazioni colturali.

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

In tale voce sono raggruppate le rimanenze dei prodotti che, alla chiusura dell'esercizio, non hanno ancora ultimato il loro ciclo produttivo.

Le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione non possono essere commercializzate, in quanto non si identificano ancora in un prodotto. Invece, le rimanenze dei prodotti semilavorati possono essere commercializzate anche nello stato in cui si trovano, perché rappresentano il risultato di un ciclo produttivo (o di una parte di esso).

Lavori in corso su ordinazione

Tale voce raggruppa le rimanenze relative ai lavori di durata ultra-annuale che sono connessi a contratti di appalto e/o a contratti simili. A differenza delle altre voci, che rappresentano le tipiche "scorte" delle imprese che producono in serie, i lavori in corso su ordinazione rappresentano il "magazzino" delle imprese che producono su commessa (o su ordinazione), riguardanti le opere, le forniture ed i servizi derivanti da contratti d'appalto stipulati con altre imprese.

Prodotti finiti e merci

In tale voce sono raggruppate le rimanenze dei beni che hanno concluso il loro ciclo produttivo e sono oggetto della produzione dell'impresa, i prodotti agricoli destinati alla vendita, nonché le rimanenze di merci che vengono acquistate per la commercializzazione.

Acconti

Rientrano in tale voce gli acconti versati per l'acquisto di beni rientranti in una delle categorie sopra citate.

Criteria civilistici di valutazione

Ai sensi dell'art. 2426 co.1 punto 9 c.c., le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. E' previsto che tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori, mentre il costo di produzione comprende, oltre tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera diretta, ecc.), anche altri costi sostenuti durante il periodo di fabbricazione o comunque sostenuti sino al momento in cui il bene può essere utilizzato nel limite della quota ad essi ragionevolmente attribuibile.

Sono altresì compresi nel costo di produzione anche gli oneri finanziari attribuibili al prodotto, mentre non possono essere computati nella determinazione del costo di produzione i costi di distribuzione.

Il costo dei beni non fungibili, cioè quelli non sostituibili con altri beni che possano svolgere sostanzialmente la medesima funzione economica, deve essere determinato applicando il metodo del costo specifico.

Invece, secondo quanto prevede l'art. 2426 co. 1 punto 10) c.c., il costo dei beni "non fungibili", quindi dei beni sostituibili con altri beni che possano svolgere la stessa funzione economica, può essere calcolato col metodo della media ponderata, con il metodo del "primo entrato, primo uscito" (cd. F.I.F.O.), o infine con il metodo dell' "ultimo entrato, primo uscito" (cd. L.I.F.O.). Se, in conseguenza all'applicazione di uno di essi, il valore così ottenuto diverge in modo consistente rispetto al costo corrente alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere evidenziata, per categoria di beni, in nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2426 co. 1, punto 11), i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 2426 c.c. stabilisce che le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante, qualora siano sistematicamente rinnovate e, nel complesso, siano di scarsa importanza rispetto al totale delle attività, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella entità, nel valore e nella composizione.

Obiettivi e finalità della revisione

Il controllo sulle valutazioni di bilancio di esercizio delle rimanenze di magazzino richiede l'attivazione di procedure di rilevazione che siano in grado di fornire dati precisi alla contabilità generale.

Si tratta di rilevazioni cronologiche e sistematiche della speciale contabilità di magazzino che consentano di rappresentare, in ogni momento, l'esatta esistenza fisico-quantitativa di ogni categoria di bene, sulla base delle rimanenze di inizio periodo e dei movimenti di entrata e di uscita. Con una organizzata contabilità di magazzino, si può procedere a controlli globali ed a campione, saltuari e periodici, sulla rispondenza dell'esistenza effettiva delle quantità al correlato dato contabile.

Gli obiettivi che il revisore deve raggiungere per ridurre il rischio in sede di revisione delle voci delle rimanenze sono:

- riscontro dell'esistenza fisica;
- sussistenza del titolo di proprietà o di possesso;
- verifica della corretta valutazione mediante:
 - analisi delle modalità di determinazione del costo;
 - analisi delle modalità di determinazione del prezzo di mercato quale termine di comparazione con il costo;
- verifica della competenza dei costi e dei ricavi d'esercizio rispetto alle rimanenze;
- verifica dell'uniformità dei principi contabili nel tempo.

Il controllo deve essere effettuato a campione, tenendo in considerazione il grado di affidabilità del sistema di controllo interno, mediante:

- riscontro dell'esistenza fisica;
 - nel caso venga effettuato un inventario fisico ogni anno bisogna:
 - valutare se le procedure di inventario predisposte dalla società siano idonee e tecnicamente corrette chiedendo, se necessario, eventuali modifiche di esse;
 - presenziare alle operazioni di inventario fisico, nei limiti e nei luoghi ritenuti necessari, avvalendosi anche dell'aiuto di collaboratori e/o ausiliari, accertando che le procedure e le istruzioni predisposte siano rispettate ed effettuando sondaggi a campione sulla accuratezza dei conteggi. In ogni caso, la presenza alle operazioni di inventario deve essere fatta solo in casi eccezionali, ovvero quando il sistema di controllo interno è scarsamente efficace;
 - accertare che siano stati effettuati approfondimenti in caso di emersione di differenze inventariali rilevanti e che i dati contabili siano stati allineati alle risultanze fisiche;
 - accertare la rilevazione da parte della società di eventuali giacenze presso terzi;
 - nel caso di inventario non coincidente con la chiusura dell'esercizio, verificare i movimenti tra data di inventario e data di bilancio nonché il rispetto della competenza dei costi e ricavi rispetto alle rimanenze.
- verifica di sussistenza del titolo di proprietà o di possesso, il quale si desume, oltre che dalla contabilità generale, anche dalla valutazione del sistema di controllo interno per il ciclo procedurale del magazzino;
- accertamento della corretta valutazione delle rimanenze; in particolare:
 - per le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci, occorre accertare il rispetto dei criteri di valutazione ex art. 2426 c.c., occorre pertanto:
 - verificare a campione la corretta determinazione dei costi di acquisto con verifiche documentali;
 - verificare a campione la corretta determinazione dei costi di produzione esaminando le componenti e la relativa documentazione di supporto;
 - accertare a campione il rispetto dell'imputazione ai costi di produzione degli oneri indiretti e degli oneri finanziari;
 - accertare a campione la corretta identificazione del valore di realizzazione ai fini del confronto;

- accertare a campione che siano state opportunamente svalutate le rimanenze soggette a obsolescenza o di lento realizzo;
- accertare che, qualora siano utilizzati i metodi del costo medio ponderato, o del F.I.F.O., oppure del L.I.F.O., (la nota integrativa indichi la differenza, se apprezzabile, rispetto ai costi correnti delle rimanenze);
- verificare a campione la correttezza di tale ultima valutazione.
- per i lavori in corso su ordinazione, che possono essere valutati in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza :
 - verificare a campione i dati figuranti negli appositi prospetti e allegati esplicativi e in particolare i criteri adottati per la determinazione della percentuale di completamento dell'opera e dell'ammontare delle riserve e revisione prezzi incluse nel valore di bilancio;
 - accertare a campione che le eventuali perdite previste sul completamento dei lavori siano state rilevate;
- verifica della competenza dei costi e dei ricavi di esercizio rispetto alle rimanenze:
 - selezionato un campione di documenti di accompagnamento da fornitori immediatamente antecedenti e successivi alla data di bilancio, accertare che le relative fatture siano state registrate nel rispetto della competenza determinata in funzione del momento di entrata;
 - selezionato un campione di documenti di accompagnamento a clienti immediatamente antecedenti e successivi alla data di bilancio, accertare che le relative fatture siano state registrate nel rispetto della competenza determinata in funzione del momento di uscita.
- verifica dell'uniformità dei principi contabili nel tempo, con riferimento alla classificazione e alla valutazione.

In linea generale oltre all'uniformità nel tempo è anche rispettato il metodo della stessa configurabilità di costo (LIFO, FIFO o medio ponderato) per tutte le classi delle rimanenze di magazzino. Talvolta è però possibile una diversificazione in base all'attività sociale. Potrebbe quindi accadere che una società adotti il LIFO o il FIFO per le materie prime e il costo medio ponderato per i lavori in corso. Tale adozione di diversi metodi per le diverse classi di giacenza è accettabile. In caso di mancata uniformità nel tempo, devono essere rispettate le condizioni previste dagli artt. 2423-bis, co. 1, n.6, e 2423-ter c.c. Deve comunque essere riportata nella nota integrativa l'indicazione di tale mancanza di continuità così come l'indicazione di eventuali errori di valutazione. (OIC 29)

II) Crediti

I crediti devono essere esposti nell'attivo circolante in funzione della loro natura e non in funzione della scadenza.

Il gruppo è distinto per categorie di debitori con indicazione separata, per ciascuno di essi, degli importi esigibili entro oppure oltre l'esercizio successivo. Inoltre tutti i crediti devono essere esposti al netto del correlato fondo di svalutazione.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c., le voci relative ai crediti sono classificate in:

Crediti verso clienti

In tale voce sono iscritti i crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni relative alla gestione caratteristica dell'impresa.

Sono qui ricompresi i crediti verso clienti nazionali, i crediti verso clienti esteri, i crediti rappresentati da cambiali o a fronte dei quali sono state emesse delle ricevute bancarie, i crediti in sofferenza, i crediti per interessi di mora, i crediti per fatture da emettere.

Le note di credito emesse (o da emettere) a favore di clienti dovranno essere portate in diminuzione del saldo a credito e il valore netto deve essere esposto in questa voce. Tuttavia, qualora in conseguenza di emissione di una nota di credito il saldo sia a debito, il corrispondente importo non deve essere inserito in questa voce, ma deve essere esposto tra i debiti alla voce D.14.

Crediti verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti

In tale voce sono classificati i crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti che, per loro natura, non possono essere considerati come facenti parte delle immobilizzazioni finanziarie.

Crediti tributari

Tale voce comprende tutti i crediti tributari verso lo Stato (tranne i crediti per imposte anticipate che vanno esposti nella voce 4-ter). Essi sono:

- Crediti relativi agli acconti versati,
- Ritenute d'acconto su interessi bancari,
- Altre ritenute d'acconto subite,
- Crediti per imposte dirette in attesa di rimborso,
- Crediti per imposte dirette portati a nuovo,
- Crediti per interessi maturati su imposte dirette in attesa di rimborso,
- IVA a credito,
- IVA recuperabile a fine anno,
- IVA in attesa di rimborso,
- Crediti per interessi maturati su IVA in attesa di rimborso.

Secondo la prassi, in tale voce sono compresi anche i crediti connessi al pagamento parziale di cartelle iscritte a ruolo per le quali è pendente un ricorso; tuttavia è opportuno che gli amministratori valutino attentamente tali crediti, per poter determinare la loro effettiva possibilità di recupero.

Qualora la società, a fine esercizio, risulti a debito verso lo Stato, i crediti in essere per acconti versati, ritenute d'acconto su interessi bancari, altre ritenute d'acconto subite, crediti per imposte dirette portate a nuovo ed IVA a credito sono portati in diminuzione dei debiti esposti alla voce del passivo D.12 Debiti tributari, sino a concorrenza del valore delle imposte che devono essere versate.

Imposte anticipate

In tale voce sono inseriti i crediti che la società vanta per imposte anticipate, cioè le imposte che pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso..

Crediti verso altri

Tale voce residuale raggruppa tutti i crediti che non trovano collocazione nelle voci precedenti quali: acconti versati a fornitori di servizi, crediti verso il personale dipendente (anticipi e acconti di retribuzioni, anticipi in conto spese, prestiti a dipendenti) e crediti diversi (crediti verso obbligazionisti, crediti derivanti dalla vendita di titoli, crediti per risarcimenti, crediti per operazioni di pronti contro termine, crediti per caparre confirmatorie versate a terzi).

Criteri civilistici di valutazione

Ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 8) del c.c., i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo.

Al fine di tener conto del presumibile valore di realizzo dei crediti, il loro valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di:

- resi e rettifiche di fatturazione,
- sconti e abbuoni,
- perdite per inesigibilità,
- interessi non maturati,
- altre cause di minor realizzo.

Il valore nominale dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Il fondo svalutazione crediti deve essere sufficiente per coprire sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestate, sia per quelle per inesigibilità non ancora manifestate.

Infine, i crediti in valuta devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Obiettivi e finalità della revisione

Gli obiettivi di revisione sono:

- Accertamento della loro esistenza ;
- Accertamento della loro corretta iscrizione in bilancio;
- Verifica della competenza di periodo delle operazioni che hanno generato i crediti ;
- Accertamento della loro corretta valutazione e dell'esistenza delle necessarie informazioni nella Nota integrativa ;
- Verifica dell'uniformità dei principi contabili nel tempo.

Il controllo va eseguito a campione, con una delle seguenti procedure:

- Crediti commerciali e altri crediti in generale:
 - Accertamento dell'esistenza:
 - ottenere il partitario clienti e quadrare il saldo con il bilancio;
 - selezionare un campione di clienti, far preparare dalla società le lettere di conferma saldo (o di transazioni) e spedirle;
 - far conciliare dalla società i saldi confermati con quelli del partitario;
 - svolgere procedure alternative (controllo bolle, fatture, ordini, pagamenti successivi etc..) per tutti i clienti che non hanno risposto;
 - controllare, a campione, i pagamenti successivi alla data di bilancio;
 - ottenere e analizzare la lista delle note di credito emesse dopo la data di bilancio e degli eventuali insoluti dopo la data di bilancio.
 - Accertamento della corretta esposizione in bilancio:
 - accertare l'esistenza di un corretto piano dei conti per classificazione e descrizione;
 - verificare l'esistenza dei saldi "avere" compensati nel saldo totale.
 - Accertamento della corretta valutazione:
 - esame dell'anzianità dei crediti scaduti alla data di chiusura dell'esercizio;
 - esame dei crediti in sofferenza;
 - esame dell'incidenza delle perdite sui crediti riportate nei bilanci degli esercizi precedenti (ultimi due o tre);
 - esame dei cambi di conversione per i crediti in valuta;

- esame degli interessi per i crediti a lungo termine e verifica della valutazione del credito stesso secondo i principi contabili;
- esame dei resi, degli sconti e degli abbuoni nell'anno rilevati in sede di riscossione dei crediti;
- verifica, alla luce degli esami su indicati, della congruità delle componenti rettificative del valore nominale dei crediti.
- Verifica della corretta competenza di periodo:
 - controllare la registrazione “per competenza” delle transazioni di vendita “a cavallo” della data di bilancio tramite verifica di ordini, bolle e fatture;
 - tutte le bolle relative alle vendite devono avere data antecedente alla data di bilancio e le relative fatture devono essere registrate in contabilità (clienti o fatture da emettere);
 - analizzare le procedure della società per assicurare che tutte le merci spedite siano fatturate;
 - analizzare l'andamento delle vendite nell'ultimo periodo dell'anno e nel primo periodo dell'anno successivo comparate con l'anno precedente.
- Crediti verso società controllate, collegate, controllanti e soci:
 - verificare l'esistenza del rapporto di controllo o di collegamento;
 - effettuare i controlli esposti in precedenza;
 - per i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata, verificare la posizione rispetto alle delibere assembleari e relative omologhe e autorizzazioni e alle sottoscrizioni.
- Effetti attivi:
 - accertare a campione l'esistenza degli effetti attivi, esaminando le conferme scritte dei depositari, ove essi risultano custoditi da terzi ;
 - effettuare i controlli precedenti.
- Crediti verso altri:
 - verificare la voce “crediti diversi”;
 - verificare i depositi cauzionali;
 - verificare i finanziamenti concessi al personale dipendente;
 - verificare le anticipazioni concesse al personale dipendente;
 - verificare caparre, anticipi e acconti su servizi.
- Crediti tributari:
 - verificare la rivalutazione del credito per acconti su ritenute TFR ;
 - verificare la corrispondenza dei crediti riportati a nuovo con la dichiarazione precedente ed eventuali compensazioni con altri tributi ;
 - verificare la corrispondenza degli acconti dovuti in base alla dichiarazione dell'anno precedente con le deleghe di versamento (modello F24);
 - verificare la corrispondenza del credito IVA con la dichiarazione annuale,
 - verificare la corrispondenza delle ritenute fiscali con i relativi proventi e le relative certificazioni;
 - verificare l'iscrizione dei crediti d'imposta e la loro documentazione di supporto.
- Imposte anticipate:
 - verificare la correttezza del calcolo sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente,

- verificare che siano rilevate le imposte anticipate in presenza di differenze temporanee,
- verificare che le imposte anticipate siano determinate applicando l'aliquota d'imposta attese per il momento in cui le differenze temporanee si riverseranno;
- verificare la possibilità di trasformare le imposte anticipate in crediti d'imposta ex art. 9, D.L. 201/2011.

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'art. 2424 del codice Civile prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano separatamente classificati partecipazioni, titoli ed azioni proprie a seconda che tali voci costituiscano o meno per l'impresa immobilizzazioni finanziarie. Per quanto concerne le partecipazioni, anche nell'attivo circolante, occorre operare una ulteriore distinzione a seconda dell'intensità del legame partecipativo (imprese controllate, collegate o altre).

Titoli, partecipazioni e azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il legislatore non precisa il significato di partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie dovendo pertanto, necessariamente, ricavarlo per esclusione dalla definizione di titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

In buona sostanza, al fine di qualificare un'attività finanziaria come componente dell'attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, occorre conoscere la volontà dell'impresa di valersi delle opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare eventuali altre esigenze aziendali. E' necessario sottolineare che lo smobilizzo non deve necessariamente avvenire entro un breve periodo e ricordare che l'intero importo di una partecipazione o di un titolo non deve obbligatoriamente essere qualificato come "circolante" o come "immobilizzazione", ben potendo l'impresa decidere di mantenere una parte dei titoli durevolmente investita e considerare l'altra parte come liberamente negoziabile.

Il vigente art. 2424 del Codice Civile indica le seguenti classi di valori all'attivo dello stato patrimoniale C) Attivo circolante, parte III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1. partecipazioni in imprese controllate;
2. partecipazione in imprese collegate;
3. partecipazione in imprese controllanti;
4. altre partecipazioni;
5. azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6. altri titoli.

Obiettivi e finalità della revisione

Il revisore dovrà, attraverso apposite, idonee procedure di revisione, accertare :

- La *corretta iscrizione in bilancio*, ovvero l'esistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione nell'attivo circolante;
- la *corretta valutazione dell'ammontare iscritto in bilancio*, ovvero la corretta valutazione secondo le prescrizioni dell'art. 2426 del Codice civile, primo comma, punto 9);
- la *corretta esposizione in bilancio* e la completezza dell'informativa di bilancio;
- l'*uniformità dei principi contabili* attraverso l'applicazione dei medesimi utilizzati negli esercizi precedenti.

Valutazione del rischio di revisione

I vuoti legislativi e i continui richiami alle “attività finanziarie immobilizzate” indurrebbero il revisore a considerare il rischio di controllo della voce a livello “medio”, ma appare ragionevole innalzare la soglia di rischio, a ragione di tutte le verifiche sostanziali da effettuare, a livello “alto”.

- Valutazione

E’ il primo dei problemi che si pone non essendo precisato cosa deve intendersi per “valore desumibile dall’andamento del mercato”. Sarà necessario al revisore, dopo avere raggruppato i titoli per principali tipologie (titoli di Stato a reddito fisso, variabile, titoli in valuta estera, obbligazioni societarie ecc) verificare il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

E’ un’informazione richiesta in nota integrativa, al pari delle successive, brevemente elencate :

- motivo dell’eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio ;
- differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo e i metodi LIFO, FIFO o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti;
- elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate o collegate;
- ammontare dei proventi da partecipazioni.

- Classificazione

Poiché la classificazione dei titoli tra valori immobilizzati e non immobilizzati può determinare l’adozione di criteri diversi di valutazione, e poiché i postulati di bilancio richiedono la costanza nel tempo dei criteri di classificazione e valutazione, gli amministratori non possono arbitrariamente collocare la posta al solo scopo di attuare politiche di bilancio volte a ottenere un determinato risultato di esercizio.

Ai fini della classificazione delle partecipazioni ciò che rileva è il *management intent*, e cioè l’effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l’altro, anche sulla mera facoltà che l’impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.

Dell’eventuale trasferimento dovrà essere data adeguata informazione in nota integrativa, indicando l’influenza complessiva sul bilancio interessato.

- Particolari tipologie di titoli

Escludendo l’acquisto di azioni proprie, da considerare un’operazione non esattamente ricorrente, e il cui annullamento avrà riflessi modificativi sul solo patrimonio netto dell’impresa, restano da verificare talune tipologie di titoli che non possono essere analiticamente trattati, per la complessità del loro impatto sul bilancio. In particolare il revisore dovrà porre attenzione a:

- Obbligazioni rimborsate per sorteggio prima della scadenza naturale;
- Titoli a “zero coupon”;
- Titoli emessi sotto la pari, sopra la pari.

A parte la differenza di collocazione a conto economico a seconda che siano attribuibili alla gestione ordinaria o straordinaria dell’impresa, deve essere verificato l’impatto della remunerazione o della perdita dell’investimento nel rispetto della competenza economica.

- Svalutazioni, proventi e oneri finanziari

Il revisore dovrà vigilare affinché l’iscrizione in bilancio dei frutti, ovvero dei dividendi da partecipazione e degli interessi e cedole maturati nell’esercizio, in armonia con le previsioni

dell'art. 2425 c.c., siano collocati, rispettivamente, alle seguenti voci nell'ambito del gruppo C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate.

Verificare che i dividendi, relativi sia a partecipazioni immobilizzate che a partecipazioni appartenenti all'attivo circolante, siano classificati entrambi sotto la voce C) 15). Così pure che gli interessi su titoli, immobilizzati e non, confluiscono nella stessa voce C) 17).

Gli utili e le perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni e titoli non immobilizzati andranno classificati nelle voci 15) e 16) b).

La svalutazione di titoli e partecipazioni sarà ospitata nel gruppo D) del conto economico Rettifiche di valore di attività finanziarie, alla voce 19) a). Il ripristino di valore andrà iscritto nel medesimo gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie alla voce 18) a).

IV-Disponibilità liquide

Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le disponibilità liquide. In particolare, il principio definisce la nozione di disponibilità liquide e fornisce i criteri per la loro rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Criteri civilistici di valutazione

Il Codice civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo del bilancio siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

All'art. 2426 punto 8 lo stesso Codice civile stabilisce che i crediti, quindi anche quelli verso banche o amministrazione postale, «devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione».

L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni: i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro; le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo.

L'art. 2435-bis c.c. prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprenda solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani.

Dopo aver considerato la IV Direttiva CEE, la legislazione civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto dei Principi contabili 11 e 12 relativi, rispettivamente, al «Bilancio d'esercizio: finalità e postulati» e alla «Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», si enunciano nei paragrafi successivi i correnti principi contabili atti a identificare, valutare e rappresentare nel bilancio le disponibilità liquide.

A. Contenuto dei conti

A.I. Disponibilità liquide

I fondi liquidi sono tipicamente formati da:

- depositi bancari e postali;
- assegni;

- denaro e valori in cassa.

A.I.

a) Depositi bancari e postali.

Sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine.

A.I.

b) Assegni.

Sono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.

A.I.

c) Denaro e valori in cassa.

Sono rappresentati da moneta a corso legale nello Stato e valori bollati (in questi ultimi si comprendono francobolli, marche da bollo, foglietti bollati, ecc.). In questa voce non sono da ricomprendere né le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve, i quali sono da iscrivere in altre voci.

A.I.

d) Disponibilità in valuta estera.

Le disponibilità liquide possono altresì essere formate da moneta a corso legale in altri Stati ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto.

A.I.

e) Sospesi di cassa e casse funzionanti a fondo fisso.

Può talvolta verificarsi l'esistenza dei cosiddetti «sospesi di cassa» cioè di uscite di numerario già avvenute ma non ancora registrate.

I "sospesi di cassa" devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile dal loro insorgere, effettuando le relative registrazioni contabili in contropartita agli appropriati conti patrimoniali o economici. La stessa regola vale per le "casse funzionanti a fondo fisso", le quali, essendo dotate di fondi a giacenza prefissata, non presentano contabilmente variazioni nella dotazione iniziale, in quanto la contabilizzazione delle uscite intervenute è temporaneamente sospesa; i giustificativi di spesa vengono periodicamente trasmessi alla contabilità generale che registra, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, le uscite e relative contropartite, nonché il contestuale reintegro della cassa stessa, a mezzo di giro fondi da altra cassa o banca. Alla data di bilancio può quindi verificarsi che contabilmente appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati, dovranno di conseguenza essere fatte le opportune rettifiche di bilancio.

A.I.

f) Fondi liquidi vincolati.

I fondi liquidi vincolati sono rappresentati da quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi. Ne sono esempi i depositi bancari vincolati, i fondi tenuti a garanzia, i prestiti da utilizzare per scopi specifici. Assimilabili ai fondi liquidi vincolati sono quei fondi il cui libero uso è ristretto in ragione di specifiche norme applicabili nella fattispecie.

B. Rilevazione

B.I. Caratteristiche generali

Le disponibilità liquide sono costituite da fondi realmente esistenti.

Il sistema amministrativo-contabile dell'impresa deve avvalersi di un controllo interno affidabile tale da consentire la possibilità di verificare, mediante rilevazioni elementari o prospetti di riconciliazione, che i saldi siano reali e rispondenti a valori riscontrati.

B.II. Sfasamenti temporali tra movimenti e rilevazione delle disponibilità liquide

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio.

Non è corretto considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a tale data. Analogamente, non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio. Le prassi anzidette non sono accettabili in quanto comportano la contabilizzazione di operazioni riferibili all'esercizio successivo. In conclusione, i saldi dei conti bancari devono tener conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

C. Richiamo dei principi contabili generali

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile 11, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati, pertanto vanno tenuti presenti nella classificazione e valutazione delle disponibilità liquide. In particolare, si richiamano i principi di comprensibilità, d'imparzialità, di prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili (ivi inclusi i criteri, le procedure e i metodi di applicazione), di competenza, di significatività e rilevanza dei dati, di adeguata informativa nella nota integrativa, di verificabilità dell'informazione e di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

D. Classificazione

D.I. La classificazione dei valori delle disponibilità liquide deve rispondere all'esigenza di comprensibilità, che è uno dei postulati del bilancio in precedenza richiamati. Se necessario può essere effettuata una classificazione più dettagliata di quella prevista dall'art. 2424 Codice civile, normalmente nella nota integrativa.

D.II. Nello stato patrimoniale i conti accesi alle disponibilità liquide si iscrivono, ai sensi dell'articolo 2424 Codice civile, alla classe IV dell'attivo circolante, elencandoli separatamente con le denominazioni:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

D.III. I fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei paesi delle imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei paesi in cui tali fondi si trovano. I fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sottovoce dello stato patrimoniale. In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo stimato alla fine dell'esercizio.

D.IV. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo dell'impresa. Di conseguenza, eventuali disponibilità liquide vincolate, o non immediatamente utilizzabili o utilizzabili solo per specifici scopi, devono avere, se di ammontare rilevante, una evidenziazione separata nella nota integrativa. Inoltre, le disponibilità liquide vincolate sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante a seconda della natura e durata del vincolo e in base al criterio generale di classificazione delle voci di bilancio. Se la natura del vincolo è tale che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza e trattasi di un vincolo che alla data di chiusura

d'esercizio supera il successivo esercizio, il deposito va esposto tra le immobilizzazioni finanziarie. Se invece la disponibilità liquida può essere negoziata o comunque utilizzata nonostante il vincolo, essa va esposta nell'attivo circolante.

D.V. Non è accettabile effettuare in bilancio una compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto tale prassi comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a tassi di solito non equivalente.

E. Valutazione

Le disponibilità liquide costituite da:

- depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale, mentre nelle rare situazioni di difficoltà di esigibilità, è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio

F. Rappresentazione in bilancio e informazioni da fornire in nota integrativa

F.I. Le disponibilità liquide vanno esposte nello stato patrimoniale secondo la classificazione di cui al paragrafo D di questo Principio.

F.II. Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa sono le seguenti:

- a) natura dei fondi liquidi vincolati e durata del vincolo;
- b) conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause;
- c) utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento;
- d) ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la corretta comprensione delle voci riguardanti le disponibilità liquide.

Obiettivi e finalità della revisione

Nella pratica comune si è portati a pensare che la revisione delle disponibilità liquide non presenti particolari difficoltà. Se ciò può essere vero in periodi ordinari, non può dirsi altrettanto nei periodi di crisi come quello che stiamo attraversando. Infatti, esistono manovre di bilancio che gli amministratori di imprese in crisi possono porre in essere e che devono essere adeguatamente verificate dal revisore.

In linea generale gli obiettivi che il revisore deve porsi con riguardo alle disponibilità liquide sono:

- Accertamento dell'esistenza e della libera disponibilità;
- Verifica della competenza di periodo delle operazioni (incassi e pagamenti) da cui derivano le giacenze di cassa e i crediti e debiti verso le banche;
- Accertamento della corretta esposizione in bilancio (ad esempio le RIBA vanno incluse nel conto clienti e non nel conto effetti attivi).

Il revisore dovrà effettuare la valutazione del sistema di controllo interno verificando:

- La separazione dei compiti;

- L'uso e controllo di documenti idonei ed approvati;
- L'analisi periodica delle risultanze contabili da parte di personale diverso e indipendente da quello addetto alla tenuta della contabilità.

I principali controlli che il revisore dovrà svolgere sono i seguenti:

- Conteggio fisico delle giacenze di cassa (soprattutto con verifiche non preannunciate);
- Lettera di conferma scritta a tutte le banche presso le quali la società ha accesso conti bancari (anche se chiusi in corso d'esercizio) da ottenere sull'apposto modello AbiRev;
- Riconciliazioni bancarie (cut off finanziario);
- Accertamento della corretta esposizione e informativa di bilancio (presenza di eventuali compensazioni tra crediti e debiti verso banche; vincoli; garanzie).

Particolarmente importante, al fine di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi, la procedura di circolarizzazione nei confronti delle banche.

Il modello AbiRev riporta, infatti, molte informazioni che vengono sintetizzate di seguito:

- Conti in essere, tassi, fidi e relativi saldi;
- Conti chiusi nel corso dell'esercizio;
- Garanzie prestate dalla banca per conto della società;
- Effetti e altri documenti della società presso la banca per lo sconto, l'accredito sbf o l'incasso;
- Garanzie prestate dalla società alla banca a favore proprio;
- Garanzie che la società si è fatta prestare da terzi;
- Garanzie prestate dalla società a favore di terzi;
- Titoli e valori della società depositati a custodia o in amministrazione;
- Cassette di sicurezza e plichi chiusi;
- Persone autorizzate a operare per conto della società e limiti ai poteri di firma;
- I contratti derivati e le operazioni fuori bilancio.

Dall'analisi dei modelli AbiRev, il revisore potrà ottenere importanti informazioni particolarmente utili soprattutto nei casi in cui l'impresa versi in stato di crisi.

Ad esempio:

- Dal riscontro degli accrediti SBF potrebbe emergere una doppia anticipazione richiesta dalla società a fronte di stesse fatture o ricevute bancarie;
- Dalle informazioni in materia di garanzie prestate potrebbero emergere operazioni con parti correlate non motivate da vantaggi compensativi e in potenziale danno ai creditori;
- Dall'analisi dei poteri di firma potrebbero emergere soggetti non inquadrati formalmente nell'organigramma aziendale e nelle procedure. Tale circostanza potrebbe far ritenere che esistano forti rischi di frode;
- Dall'analisi delle operazioni in derivati finanziari, non di copertura, a fronte dei quali occorrerebbe accantonare l'importo corrispondente al fair value in un apposito fondo rischi.

Nei periodi di crisi aziendale e, di conseguenza, di maggior rischio di revisione, accanto alle procedure ordinarie sopra evidenziate, occorre porre in essere una serie di procedure tese a individuare potenziali frodi.

Di seguito analizziamo quelle più ricorrenti.

Finanziamenti soci fittizi.

Una delle frodi contabili più ricorrenti in questo periodo di crisi è quella consistente nel versamento, di solito in prossimità della chiusura dell'esercizio, da parte dei soci di assegni in cassa in conto

futuri aumenti di capitale o anche sotto altre causali (conto capitale; conto sovvenzioni, ecc.) senza che la società proceda effettivamente all'incasso degli assegni stessi.

In termini di bilancio l'operazione impatterà aumentando la consistenza delle disponibilità liquide e del patrimonio netto. Di conseguenza risulteranno migliorati gli indici di liquidità e di indipendenza finanziaria.

Sospesi di cassa.

Altra operazione che viene usata nella prassi per occultare costi è quella consistente nel mantenere a chiusura dell'esercizio sospesi di cassa nelle disponibilità liquide a fronte di costi di competenza dell'esercizio i cui giustificativi di spesa saranno prodotti nel successivo esercizio.

Assegni in cassa non esigibili.

Nel caso di crediti non esigibili che, in base ai principi contabili, andrebbero svalutati, l'azienda potrebbe farsi rilasciare assegni a fine esercizio per stornare l'importo dai crediti e rimpinguare la cassa.

Spesso, nel fare la conta di cassa, il revisore non si sofferma sulla esigibilità del titolo di credito e si limita a "quadrare" gli importi contabili con le consistenze fisiche.

Una manovra di questo tipo abbatta la consistenza dei crediti a favore di maggiori disponibilità liquide migliorando, di conseguenza, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di liquidità e il risultato dell'esercizio avendo omesso di rilevare a Conto Economico la svalutazione dei crediti sottostanti all'assegno in cassa.

D) Ratei e risconti

Nell'ambito della redazione del bilancio di esercizio la rilevazione dei ratei e dei risconti si rende necessaria per il rispetto del principio della competenza. Oltre che costituire uno dei postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili (principio contabile OIC 11), il principio della competenza viene richiamato espressamente dal codice civile all'art. 2423 bis n. 3 c.c., che recita: "*Nella redazione del bilancio (...) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*".

Il sesto comma dell'art. 2424 bis c.c. definisce i requisiti per l'iscrizione di un rateo od un risconto; si legge infatti: "*Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo*".

Secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2424 bis c.c., la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Ad esempio, crediti verso clienti e debiti verso fornitori per fatture da emettere e fatture da ricevere; interessi attivi e passivi, non ancora accreditati/addebitati, maturati a fine esercizio su depositi e conti correnti bancari o su crediti e debiti finanziari; debiti verso agenti e

rappresentanti per provvigioni da corrispondere; debiti per utenze relative a periodi già scaduti alla data di bilancio le cui bollette sono emesse nell'esercizio successivo; crediti per premi da ricevere da fornitori.

Ratei:

I ratei sono quote di costi o di proventi di competenza di più esercizi, in parte già maturati nell'esercizio in corso (e nei precedenti) che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

I ratei attivi sono quote di proventi maturati in proporzione al tempo già trascorso; i ratei passivi sono quote di oneri maturati in proporzione al tempo già trascorso. Il principio contabile OIC 18 definisce i ratei attivi e passivi come quote rappresentative di crediti e debiti in moneta.

Vengono chiamati attivi, rispettivamente passivi, a seconda che nello stato patrimoniale siano esposti nella sezione "Attività" (Voce "D"), ovvero in quella "Passività" (Voce "E").

Nell'incertezza sull'aggettivo, basta guardare in quale sezione si trova il costo/ricavo da sospendere, il risconto va nella stessa sezione.

Per facilitarli la vita, conviene dapprima girare (a mo' di storno) quota parte dei costi/ricavi, poi inserire il rateo nella sezione (Dare/Avere) in cui c'era il costo/ricavo.

Risconti:

I risconti sono quote di costi o di proventi già sostenuti o conseguiti nell'esercizio in chiusura (o in esercizi precedenti), ma di competenza dell'esercizio o degli esercizi successivi. I risconti attivi rappresentano le quote di costi da sospendere nell'esercizio in chiusura in proporzione al tempo non ancora decorso; i risconti passivi, corrispondentemente, rappresentano le quote di ricavi da rinviare al futuro.

Come per i ratei, vengono chiamati attivi, rispettivamente passivi, a seconda che nello stato patrimoniale siano esposti nella sezione "Attività" (Voce "D"), ovvero in quella "Passività" (Voce "E"). Nell'incertezza sull'aggettivo, basta guardare in quale sezione si trova il costo/ricavo da sospendere, il risconto va nella stessa sezione.

Anche qui, per facilitarli la vita, conviene dapprima girare (a mo' di storno) quota parte dei costi/ricavi, poi inserire il risconto nella sezione (Dare/Avere) in cui c'era il costo/ricavo.

Infine si precisa che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata l'articolo l'articolo 2435-bis, comma 2, codice civile prevede che la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" possa essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "Crediti"; la voce E del passivo "Ratei e risconti", possa essere ricompresa nella voce D del passivo "Debiti".

La logica dei ratei e risconti (rilevazioni fine esercizio)

Ratei e Risconti derivano quindi da operazioni comuni a due o più periodi consecutivi (possono riguardare anche tre o più periodi consecutivi) e rappresentano delle quote di costi e ricavi, comuni a questi esercizi che maturano al decorrere del tempo. La ripartizione di tali valori comuni suddetti periodi si attua, in genere, sulla base della proporzione tra periodo decorso e periodo da decorrere.

Si ha un rateo se la *rilevazione contabile* del valore comune ai suddetti esercizi avviene *in via posticipata* nel *periodo successivo*. Questo comporta che occorre iscrivere tra i componenti di reddito del primo esercizio una quota stimata del valore comune: se si deve integrare il reddito con una quota di costo, si ha un *rateo passivo* (es: *interessi passivi su mutuo posticipati*). I ratei passivi in quanto assimilabili a debiti, sono iscritti al loro valore nominale applicando i criteri valutativi previsti per i debiti nell'OIC19, cui si rinvia.

Si ha un *rateo attivo*, (es: *affitto attivo posticipato*) se si deve integrare il reddito con una quota di ricavo. I ratei attivi in quanto assimilabili a crediti sono rilevati al presumibile valore di realizzo secondo i criteri previsti nell'OIC 15, cui si rinvia.

Si ha un risconto se la *rilevazione contabile* del valore comune a due o più esercizi avviene *in via anticipata* nel *primo* periodo. In questo caso occorre togliere o stornare una quota del componente

di reddito già rilevato, ma comune a due o più esercizi: se si toglie una quota di costo si ha un *risconto attivo*, (es: interessi passivi su mutuo anticipati), se si deve togliere una quota di ricavo, si ha un *risconto passivo*, (es: *affitto attivo anticipato*). La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio. Come sopra chiarito, vengono chiamati attivi, rispettivamente passivi, a seconda che nello stato patrimoniale siano esposti nella sezione "Attività", rispettivamente in quella "Passività".

Il «tempo» considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per competenza è normalmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del «tempo fisico»). L'applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti, uguali periodi (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due esercizi consecutivi. Detto criterio si applica, ad esempio, per i prestiti obbligazionari con cedole semestrali, per i contratti di locazione con canoni semestrali, per i contratti assicurativi con premi annuali o infrannuali, nei casi in cui il periodo dei relativi addebiti, effettuati in via anticipata o posticipata, copra un lasso temporale a cavallo di due esercizi. In tutti questi casi, il parametro usualmente utilizzato per la determinazione dei ratei e dei risconti da rilevare per competenza, è funzione essenzialmente del tempo.

Se per esempio un premio di assicurazione ammontante a 1.200 euro copre il periodo 01/07/esercizio in corso – 30/06/esercizio successivo, basta pensare che dal 1° luglio al 31 dicembre sono 184 giorni, mentre dal 1° gennaio al 30 giugno sono ulteriori 181 giorni (totale 365), per cui a carico dell'esercizio in corso sono euro 604,93 ($1.200 \times 184 : 365$), invece a carico dell'esercizio successivo sono euro 595,07 ($1.200 \times 181 : 365$). Riprova: $604,93 + 595,07 = 1.200,00$.

Tuttavia, il criterio del tempo fisico appare inadeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo. Infatti, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito (sia essa positiva o negativa) da iscrivere per competenza, l'applicazione del criterio del tempo fisico, potrebbe ledere il principio della correlazione costi e ricavi, dunque la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. E' pertanto necessario adottare il criterio del tempo economico nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al solo decorrere del tempo. Il concetto di tempo economico riflette i reali contenuti economici del fatto amministrativo, costituente elemento essenziale per la ripartizione del valore imputabile a ciascun esercizio. L'utilizzo del criterio del tempo economico può riferirsi a limitati fatti gestionali: ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato per una parte dell'anno (come nell'ipotesi di un'attività alberghiera stagionale) e il relativo pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi.

Criteri di valutazione civilistici

Nel caso di ratei e risconti, in particolare per quelli pluriennali iscritti in precedenti esercizi, occorre verificare al termine di ciascun esercizio che le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Pertanto, occorre effettuare una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell'eventuale realizzabilità/recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.

Riguardo alla valutazione dei ratei attivi, in particolare per quelli pluriennali, trattandosi di crediti numerari, occorre aggiornare la valutazione secondo il presumibile valore di realizzo (cfr OIC 15 "Crediti"). Alcune circostanze che occorre considerare ai fini della stima di tale valore sono le eventuali perdite per l'inesigibilità o altre cause di minor realizzo. Se il valore di presumibile realizzo è inferiore al valore contabile del rateo attivo, l'impresa rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del rateo attivo.

Per i ratei passivi, in quanto debiti numerari per la parte maturata, non vi è una vera e propria valutazione a fine esercizio, rimanendo esposti in bilancio (come regola generale) al valore nominale.

Per quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi pluriennali è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto o in parte) alla quota riscontata, occorre procedere a opportune rettifiche di valore. L'impresa rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

Che cosa succede nell'esercizio successivo?

Così come per le rimanenze, le voci ratei e risconti vengono riportate all'inizio dell'esercizio successivo nel nuovo conto economico, nella veste di **ratei/risconti attivi/passivi iniziali**, cancellandoli dallo stato patrimoniale. A seguire si compiono le registrazioni di esercizio e automaticamente si inseriranno nel nuovo conto economico i costi e i ricavi di competenza.

Per una corretta rappresentazione nello stato patrimoniale le dette voci, ove abbiano una scadenza/esigibilità pari a 12 mesi, saranno riclassificate tra le attività/passività correnti, diversamente, qualora nelle voci D) dell'attivo ed E) del passivo dello stato patrimoniale siano iscritti ratei e risconti pluriennali (es: maxicanone leasing), necessiterà una loro separata indicazione al fine di evitare l'accorpamento in un'unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., comma 2, la voce D dell'attivo (Ratei e risconti attivi) può essere ricompresa nella voce C.II dell'attivo (Crediti); la voce E del passivo (Ratei e risconti passivi) può essere ricompresa nella voce D (Debiti). Infine, il principio contabile OIC n.18, nella sua ultima versione pubblicata ad Agosto 2014, prevede l'eliminazione della separata indicazione dei ratei dai risconti quando l'importo della posta sia significativo, in quanto il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale devono fornire solo una sintesi delle voci, mentre sarà compito della nota integrativa dare maggiori informazioni in merito alla natura, alla stima e alla valutazione delle stesse

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Valori rilevati nel periodo	Valori previsti a fine periodo	Rilevazione	
		Conto Economico	Stato Patrimoniale finale
Costi anticipati	Risconto attivo finale	Componente positivo	Elemento attivo
Ricavi anticipati	Risconto passivo finale	Componente negativo	Elemento passivo
Costi posticipati	Rateo passivo finale	Componente negativo	Elemento passivo
Ricavi posticipati	Rateo attivo finale	Componente positivo	Elemento attivo

Obiettivi e finalità della revisione

Con riferimento alle poste in esame - Ratei e risconti (attivi), con separata indicazione del disaggio su prestiti (lett. D dell'attivo) e Ratei e risconti (passivi), con separata indicazione dell'aggio su prestiti (lett. E del passivo) - il revisore dovrà, attraverso apposite procedure di revisione, valutare la corretta rilevazione e rappresentazione delle stesse nell'ambito delle c.d. scritture di integrazione e rettifica da redigere alla fine dell'esercizio. Precisiamo che non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita relativamente a dette voci. La stessa andrà pertanto a iscriversi fra i proventi e gli oneri secondo la relativa natura.

Obiettivo principale della revisione dei ratei e risconti è l'accertamento che, tramite la loro iscrizione in bilancio, sia correttamente realizzato il principio della competenza, cioè della esatta correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio.

Ai fini della revisione bisognerà:

- verificare la documentazione di base da cui ha origine il differimento di quote di costi o ricavi (es: contratti per beni dati in affitto a terzi con incassi di canoni posticipati; contratti per beni presi in affitto da terzi con pagamenti di canoni anticipati; contratti di leasing per canoni (o maxicanoni) anticipati; polizze di assicurazione per premi pagati in anticipo;
- accertare che non siano state effettuate compensazioni tra ratei e risconti attivi e passivi;
- accertare che nella nota integrativa sia indicata la composizione della voce Ratei e Risconti quando il loro ammontare sia apprezzabile, come previsto dall'art. 2427 punto 7);
- accertare che siano separatamente classificati gli eventuali aggi e disaggi su presiti;
- analizzare libri sociali, contabili e ogni altra fonte di informazione;
- controllare sempre e analizzare eventuali conti transitori;
- verificare, ove possibile, l'avvenuto incasso/rettifica alla data successiva a quella di bilancio degli importi rilevati come ratei attivi;
- valutare se è il caso di richiedere conferma scritta ai terzi che risultino controparte nei rapporti che originano ratei e risconti attivi e procedere alla eventuale riconciliazione ed al chiarimento delle differenze riscontrate;
- accertare che tra i ratei attivi non figurino i saldi relativi alle fatture da emettere per vendite già effettuate e gli interessi attivi maturati ma non ancora accreditati;
- verificare le operazioni rilevate nel periodo successivo e/o precedente;
- verificare la ragionevolezza degli importi, provvedendo al controllo delle modalità di calcolo. L'importo dovrà essere determinato mediante la ripartizione del provento o dell'onere (in genere derivante da contratti di durata), al fine di attribuire quota parte di competenza all'esercizio in esame e di rinviare l'altra quota ai successivi. Rispetto alla più ampia durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa fino al termine degli effetti medesimi. Nel caso in cui i ratei ed i risconti, siano essi attivi o passivi, abbiano durata pluriennale, occorre verificare che in ogni esercizio di pertinenza siano confermate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria e se necessario devono essere adottate le opportune variazioni;
- verificare la corretta esposizione in bilancio mediante il riscontro tra la descrizione utilizzata e il reale contenuto delle voci, nonché mediante la verifica dell'inesistenza di compensazione di partite;
- verificare la uniformità dei principi contabili adottati mediante procedura comparativa rispetto alle modalità utilizzate l'esercizio precedente.

In particolare;

- ove la società abbia stipulato dei contratti di leasing ancora in corso alla data della revisione, verificare che siano correttamente calcolati i risconti attivi relativi ai maxi-canoni pagati pagati (la cui funzione è normalmente quella di ridurre l'importo finanziato) o alle rate anticipate. Rispetto a tale ipotesi, il revisionato OIC18 oggi precisa che l'ammontare relativo al maxicanone è rilevato tra i costi della produzione alla voce B8 "*per godimento di beni terzi*" in contropartita dell'uscita finanziaria. In sede di chiusura dell'esercizio la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto;

- se la società ha stipulato contratti di assicurazione ottenere il prospetto delle polizze assicurative in corso (inclusi i premi) al fine di verificare la corretta rilevazione dei risconti attivi.

In ultimo si precisa che con riferimento ai ratei e risconti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;”

“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; (...);”

“7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” dello stato patrimoniale (...), quando il loro ammontare è apprezzabile, (...).”

Nell'illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni la nota integrativa fornisce evidenza dell'utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata.

Ove rilevante, nel commento relativo alla composizione delle voci *“ratei e risconti attivi”* e *“ratei e risconti passivi”*, la nota integrativa indica la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'articolo 2435-bis codice civile, al comma 5 prevede l'omissione delle informazioni richieste dal numero 7 dell'articolo 2427 circa la composizione delle voci *“ratei e risconti attivi”* e *“ratei e risconti passivi”*.

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I-Capitale

Il capitale sociale è il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci, a titolo di capitale di rischio, all'atto di costituzione della società. Si determina sulla base delle azioni nelle s.p.a. (art. 2346 cc) o s.a.p.a. (2452 cc), e sulla base delle quote societarie nelle s.r.l. (2468 cc).

Le azioni si dividono in ordinarie, di risparmio, privilegiate, a voto limitato, correlate, postergate, a favore dei prestatori di lavoro e di godimento.

Azioni ordinarie

Tali azioni, disciplinate dall'art. 2346 cc. comma 2, assegnano diritti patrimoniali quali il diritto al dividendo, al rimborso del capitale sociale in caso di scioglimento della società e di opzione in caso di aumento del capitale sociale. Assegnano anche diritti amministrativi, tipicamente il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Azioni di risparmio

Sono emesse da società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa sui mercati regolamentati, sia in Italia sia in altri paesi dell'Unione Europea. Tali azioni sono prive del diritto di voto nell'assemblea e del diritto di chiederne la convocazione, tuttavia sono privilegiate nella distribuzione del dividendo, che è predeterminato rispetto alle altre categorie di azioni, poiché la società emittente deve distribuire gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la riserva legale, ai titolari di queste azioni fino ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni stesse. Sono, solitamente, al portatore e destinate ai piccoli risparmiatori che cercano più il rendimento delle somme investite che l'esercizio del diritto di voto. La loro istituzione è avvenuta con la legge 7 giugno 1974 n. 216, che ha istituito anche la Consob. In caso di assegnazione di utili alle altre categorie di azioni, il dividendo distribuito alle azioni di risparmio deve essere superiore a quello assegnato alle altre azioni di almeno il 2% del proprio valore nominale. Se, nel corso di un dato esercizio, le azioni di risparmio hanno ricevuto un dividendo in misura inferiore a quanto sopra

indicato, la differenza deve essere considerata in sede di distribuzione degli utili dei successivi due esercizi.

Azioni privilegiate

Sono azioni nominative, disciplinate dall'art. 2348 cc comma 2, che assicurano all'azionista la preferenza, sancita dallo statuto, nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della società. A differenza delle azioni di risparmio, queste possono essere emesse anche da società non quotate. A causa dei privilegi a esse connessi, i portatori potrebbero subire delle limitazioni o addirittura privazioni del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, mentre è loro sempre concesso in quelle straordinarie. I possessori possono anche avere diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Invece, se le azioni privilegiate conferiscono al titolare il pieno diritto di voto, prendono il nome di "azioni preferenziali".

Azioni a voto limitato

Tali azioni, disciplinate dall'art. 2351 cc comma 2, subiscono una limitazione del diritto di voto rispetto alle azioni ordinarie che può arrivare fino alla sua totale soppressione. Si dividono in:

- Azioni senza diritto di voto;
- Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative;
- Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti.

L'art. 145 comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 prevede che se le azioni a voto limitato sono emesse da società quotate in borsa, devono avere un privilegio dal punto di vista patrimoniale, venendo ad assumere la veste di azioni di risparmio o privilegiate. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio. Diversamente il diritto di voto può essere limitato anche senza la concessione del privilegio patrimoniale, nel caso siano emesse da società non quotate in borsa.

E' previsto infine che il valore di tali azioni non può superare complessivamente la metà del capitale sociale.

Azioni correlate

L'art. 2350 comma 2 cc disciplina le azioni correlate; esse sono fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Anche in questo caso, è lo statuto che stabilisce i criteri d'individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, i modi di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni e le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. Non concedono diritto al dividendo se non in conformità agli utili risultanti dal bilancio complessivo della società.

Azioni postergate,

Disciplinate dall'art. 2348 cc comma 2, sono azioni che si caratterizzano per la loro diversa incidenza nei confronti della partecipazione alle perdite. Le perdite, infatti, incideranno su questo tipo di azioni solo dopo aver inciso sulle altre categorie. Questo tipo di azioni non è ammesso alle contrattazioni di borsa e non garantisce il diritto di voto in assemblea salvo che non sia esplicitamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società

Azioni a favore dei prestatori di lavoro

Ai sensi dell'art. 2349 cc, è possibile, in sede di assemblea straordinaria, assegnare utili ai dipendenti della società attraverso l'emissione a loro favore, per un ammontare corrispondente ai suddetti utili, di speciali categorie di azioni.

La società, può stabilire norme particolari riguardanti la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti agli azionisti.

Azioni di godimento

L'articolo 2353 cc disciplina le azioni assegnate ai possessori delle azioni rimborsate. Esse concorrono alla ripartizione degli utili futuri ma non rappresentano una quota di capitale sociale e sono postergate rispetto alle altre categorie di azioni. Infatti, gli utili saranno corrisposti solo dopo il pagamento di tutte le altre categorie, riconoscendo un dividendo pari all'interesse legale. In caso di liquidazione della società partecipano alla ripartizione del patrimonio rimanente dopo che alle altre azioni è stato rimborsato il valore nominale. Alle azioni di godimento è negato il diritto di voto nell'assemblea.

Infine, il capitale sociale deve figurare in bilancio al suo valore nominale. La sua iscrizione è condizionata alla delibera dell'assemblea, all'omologazione da parte delle autorità competenti e alla sottoscrizione da parte dei soci.

II- Riserva da soprapprezzo azioni

Non sempre il valore nominale delle azioni coincide con il prezzo di emissione. Infatti, le società oltre a emettere le azioni aventi un prezzo di emissione coincidente al valore nominale, *cd. emissione alla pari*, possono emettere le azioni a un prezzo superiore al valore nominale, *cd. emissione sopra la pari*. Ciò al fine di allineare le posizioni, rispetto ai vecchi soci, dei nuovi sottoscrittori e di fare, nel contempo, affluire liquidità nelle casse sociali.

La differenza pagata dagli azionisti in sede di sottoscrizione delle azioni, è inserita all'interno della "riserva da soprapprezzo delle azioni".

Tale riserva, disciplinata dall'art. 2431 cc, ha un vincolo: non può essere distribuita fintanto che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

III-Riserve di rivalutazione

Si formano in occasione dell'applicazione delle norme che consentono l'effettuazione di una rivalutazione dei beni aziendali.

Le leggi sino a oggi emesse al riguardo sono:

- Legge n.576 del 2/12/1975;
- Legge n. 72 del 19/03/1983;
- Legge n. 408 del 29/12/1990;
- Legge n. 413 dl 30/12/1991;
- Legge n. 342 del 21/11/2000 e successive proroghe (Legge n. 448/2001 e Legge n. 350/2003);
- Decreto Legge n.185 del 2008, convertito in legge n.2 del 2009.

Alcuni ritengono che in questa voce possano essere comprese anche la riserva conseguente agli utili ottenibili dalla deroga al principio della rappresentazione veritiera e corretta, di cui all'art. 2423 comma 4 ultima parte, e la riserva non distribuibile concernente le plusvalenze da partecipazioni in imprese controllate e collegate che derivano dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore indicato nel bilancio nell'esercizio precedente, di cui all'art. 2426 punto 4. Secondo altri, come vedremo in seguito, queste riserve possono essere inserite nella voce "Altre riserve".

IV-Riserva Legale

La riserva legale è disciplinata dall'art. 2430 cc, secondo cui dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma pari almeno alla ventesima parte di essi (quindi il 5%) da destinare a riserva, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La misura del 5% dell'utile fissato dalla legge rappresenta un limite minimo di accantonamento annuo. Esso potrà essere superato

qualora lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale, oppure qualora l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, decida di destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile. In ogni caso, il limite minimo deve essere sempre rispettato e qualora la riserva legale diminuisca, dovrà essere reintegrata. La riserva legale è indisponibile ai soci, mentre è disponibile per la copertura delle perdite in via postergata, cioè dopo che sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili, e comunque prima dell'intaccamento del capitale sociale.

V-Riserve statutarie

Tali sono le riserve accantonate in osservanza di norme contenute nello statuto sociale, il quale detta le condizioni e i limiti per la loro costituzione, integrazione e utilizzo, per assicurare all'impresa un'autonomia più ampia garantendo così una minore dipendenza dal capitale di prestito.

VI- Riserva per azioni proprie in portafoglio

Ai sensi dell'art. 2357 cc, le società non possono acquisire azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Inoltre, possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

E' previsto dall'art. 2357-ter comma 3, che si debba costituire una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio, e mantenerla fino alla permanenza nel patrimonio sociale delle azioni proprie o di quelle della società controllante.

VII- Altre Riserve

Sono le riserve facoltative deliberate dall'assemblea e non soggette a vincoli giuridici e/o statutari, e le riserve costituite in osservanza di particolari norme civilistiche o fiscali. Come precedentemente accennato, secondo alcuni, trovano collocamento in questa voce:

- la riserva non distribuibile ex art. 2423 cc;
- la riserva non distribuibile ex art. 2426 punto 4) cc;
- la riserva non distribuibile ex art. 2426 punto 5) cc, costituita per rendere non distribuibile un ammontare di utili e/o riserve corrispondenti al valore residuo dei costi di impianto e avviamento, e ai costi di ricerca, sviluppo e pubblicità iscritti in bilancio;
- la riserva da fondo contributi in conto capitale, costituita per l'accantonamento dei contributi in conto capitale ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici in applicazione di disposizioni normative finalizzate alla sovvenzione di articolari attività o iniziative aziendali;
- i versamenti dei soci in conto copertura perdite;
- i versamenti dei soci in conto capitale;
- i versamenti dei soci a fondo perduto;
- i versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale;
- la riserva di riduzione capitale sociale;
- la riserva da avanzo di fusione/scissione;
- gli avanzi di fusione;
- la riserva da condono fiscale;
- le riserve per plusvalenze e sopravvenienze accantonate;
- le riserve per conferimenti agevolati;
- le riserve per ammortamenti, rettifiche e accantonamenti di natura fiscale;
- la riserva per conversione/arrotondamento euro;
- la riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati, costituita per esporre gli eventuali apporti di terzi a titolo di capitale di rischio relativi a uno o più patrimoni destinati in via esclusiva a uno specifico affare costituiti dalla società. Tali riserve devono essere descritte in modo dettagliato e non raggruppate in unica voce.

Il nuovo OIC 28, approvato il 5 agosto 2014, ha precisato che i “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili. Inoltre è stato precisato che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio – che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società- è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto di restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

VIII- Utili (perdite) portate a nuovo

In questa voce è esposta la quota di utile non distribuito in sede di delibera dell'assemblea. Le perdite portate a nuovo rappresentano, invece, le perdite di precedenti esercizi in attesa di copertura.

E' opportuno non rinviare troppo nel tempo le perdite d'esercizio, per non incorrere nella spiacevole situazione di dover ridurre il capitale sociale.

Infatti, quando le perdite raggiungono importi rilevanti, fino a essere superiori a un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono obbligatoriamente convocare l'assemblea ordinaria, se le riserve e gli utili disponibili per la copertura sono di importo almeno corrispondente alle perdite rilevate, oppure l'assemblea straordinaria negli altri casi.

Le riserve che possono essere utilizzate per la copertura delle perdite sono:

- riserve di rivalutazione;
- riserve in sospensione d'imposta;
- utili portati a nuovo;
- riserve facoltative;
- riserve statutarie (salvo eventuali vincoli previsti dallo statuto);
- riserva legale;
- riserva da soprapprezzo azioni;
- versamenti in conto capitale;
- versamenti dei soci a fondo perduto;
- versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale;
- riserva da riduzione capitale sociale;
- riserva da avanzo di fusione/scissione;
- versamenti conto copertura perdite;
- riserva non distribuibile ex art. 2423 cc;
- riserva non distribuibile ex art. 2426 punto 4) cc;
- riserva non distribuibile ex art. 2426 punto 5) cc;
- riserva per conversione/arrotondamento euro.

Non è possibile utilizzare la riserva per azioni proprie in portafoglio.

Ai sensi dell'art. 2446 cc, gli amministratori o il Consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia, il Collegio sindacale, o il Consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci. Per le s.p.a. e le s.a.p.a., la prima e seconda convocazione devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'assemblea (art. 2366 cc), invece per le s.r.l. la convocazione deve avvenire tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza (art. 2479 –bis cc).

Negli otto giorni precedenti l'assemblea, devono essere depositate, presso la sede sociale, una relazione sulla situazione patrimoniale della società, predisposta dagli amministratori, e le eventuali osservazioni del Collegio sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni possono essere liberamente visionate dai soci.

Inoltre, in adunanza dell'assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Una volta preso atto della situazione, l'assemblea può decidere di rinviare per un esercizio la copertura a condizione che la perdita non abbia ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, oppure coprire la perdita con l'utilizzo delle riserve disponibili, con il versamento dei soci o infine con la riduzione del capitale sociale.

Contabilmente, i versamenti a copertura delle perdite non devono transitare dal conto economico, ma devono essere imputati a una apposita posta del patrimonio netto, denominata "Versamenti conto copertura perdite". In tal modo il conto economico evidenzia il risultato effettivamente conseguito nel corso dell'esercizio.

Infine, nella nota integrativa bisogna chiarire che la perdita (o parte di essa) è già stata coperta tramite versamento da parte dei soci.

IX- Utili (perdite) d'esercizio

Tale voce riporta il risultato netto positivo (o negativo) dell'esercizio dato dalla differenza tra ricavi e costi imputati all'esercizio in chiusura e riportati alla voce n. 23 del Conto Economico.

Obiettivi e finalità della revisione

Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio inadeguato nel caso in cui il bilancio sia errato.

Il livello di minimizzazione di tale rischio comporta la ragionevole sicurezza del revisore.

Gli obiettivi che il revisore deve raggiungere per ridurre il rischio in sede di revisione delle voci del patrimonio netto sono:

- accertare la corretta e completa esposizione in bilancio delle voci;
- accertare la corretta rilevazione e valutazione delle operazioni che hanno interessato le voci;
- accertare che i principi contabili siano stati applicati uniformemente nel tempo.

Il revisore, preliminarmente, deve tener conto dell'affidabilità del sistema di controllo interno ed esterno. In particolare, con riferimento al sistema di controllo esterno, il lavoro del revisore si semplifica quando l'azienda utilizza anche la collaborazione di soggetti esterni indipendenti per la gestione operativa e per la contabilizzazione delle operazioni sul patrimonio netto. In realtà il revisore potrebbe ottenere sufficiente evidenza tramite la conferma delle informazioni rilevanti da parte delle controparti corrispondenti. A esempio, l'azienda potrebbe servirsi:

- di un soggetto che è responsabile della conformità dell'intero capitale azionario allo statuto della società e della gestione del controllo sui totali delle azioni emesse;
- di un soggetto responsabile della preparazione dei certificati azionari e dell'aggiornamento del libro soci;
- di un soggetto incaricato del pagamento dei dividendi (il quale predispone e invia per posta gli assegni relativi ai dividendi ai soci inclusi nel libro soci).

Se invece l'impresa utilizza i suoi dipendenti per eseguire il trasferimento delle azioni o il pagamento dei dividendi, allora il revisore dovrà effettuare test più dettagliati sulle registrazioni relative al patrimonio netto e su tutte le operazioni che hanno avuto luogo nel periodo esaminato.

Successivamente, il revisore deve:

- procedere all'analisi e alla verifica delle variazioni nei conti del patrimonio netto, con riferimento alle variazioni dei saldi iniziali, relativi al precedente esercizio, verificatesi nel periodo di riferimento del bilancio e la determinazione dei valori finali;

- analizzare le variazioni del capitale sociale, attraverso l'esame delle delibere dell'assemblea dei soci e della documentazione relativa alla loro esecuzione;
- analizzare le variazioni delle riserve, attraverso l'osservanza delle disposizioni di legge, di quanto previsto nello statuto e dell'esecuzione delle delibere assembleari.

Sicuramente, qualora l'esercizio sociale chiuda in perdita, occorre che il revisore presti attenzione particolare a questa voce. Infatti, se l'azienda va male, il primo che ne risente è il patrimonio netto. In tal caso, il revisore deve:

- verificare soprattutto la disponibilità e/o distribuibilità delle riserve;
- analizzare gli effetti di tutte le eccezioni, cioè i comportamenti messi in atto e non previsti dai principi contabili, che si riflettono in quest'area.

B) Fondi per rischi ed oneri

Il Codice Civile all'art. 2424 stabilisce che nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati i Fondi per rischi e oneri, rappresentati dalle seguenti voci:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

L'articolo 2424-bis c.c. comma 3 prevede che *gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.*

L'OIC ha elaborato un apposito principio contabile – l'OIC 31- dedicato ai fondi per rischi ed oneri e al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Le indicazioni contenute nell'OIC 31 sostituiscono quelle previste nel precedente OIC 19.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico, facendo prevalere la classificazione “per natura” dei costi. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico.

Secondo il principio contabile *OIC n.31*, i fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza delle passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

In generale, le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

- *accantonamenti per passività certe*, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate: trattasi di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio o altri eventi già verificatasi alla stessa data;
- *accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile*: si tratta delle cosiddette “passività potenziali” che danno luogo alla costituzione di fondi rischi, riferibili a situazioni già esistenti ma con esito incerto in quanto si risolveranno in futuro.

Il principio contabile *OIC n. 31* stabilisce che i fondi del passivo non possono essere utilizzati per :

- a) rettificare i valori dell'attivo;

- b) coprire rischi generici, non correlati a perdite o debiti con natura determinata;
- c) rilevare passività potenziali ritenute probabili, la cui perdita non è suscettibile di alcuna stima attendibile.

Il documento *OIC n. 19* sottolineava come “il rafforzamento patrimoniale-finanziario di un'impresa deve essere realizzato in modo trasparente mediante l'accantonamento di utili a riserve del patrimonio netto e non con stanziamenti ai fondi per rischi ed oneri del passivo patrimoniale, creando riserve occulte e deprimendo in tal modo ingiustificatamente il risultato dell'esercizio”.

In considerazione della loro natura, i fondi per rischi e oneri si distinguono in:

- Fondi rischi (passività potenziali);
- Fondi per oneri;
- Fondi per imposte, anche differite;
- Fondi di quiescenza e simili.

Nella valutazione degli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

- **Fondi rischi:** accolgono gli accantonamenti per passività potenziali, ovvero passività inerenti a fattispecie già esistenti alla data di chiusura del bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza circa il verificarsi di circostanze future che condizioneranno l'esistenza e l'entità della perdita. Atteso il grado di incertezza, presuppongono un procedimento di stima da parte degli amministratori. Tra questi:
 - *Fondo rischi per cause legali in corso:* qualora una società risulti coinvolta in cause passive e contenziosi, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi e oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso;
 - *Fondo rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi:* può accadere il caso che una società, a seguito del mancato rispetto di una clausola contrattuale, possa subire una contestazione per inadempienza con richiesta di risarcimento. In tal caso occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento;
 - *Fondo rischi per garanzie prestate:* una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente, i cui valori dovranno risultare in bilancio e in nota integrativa. Qualora la perdita legata alla garanzia sia probabile, non è sufficiente la sola inclusione del valore della garanzia nei conti d'ordine del bilancio e la relativa informativa in nota integrativa, ma occorre valutare il rischio iscrivendo un apposito fondo.
- **Fondi per oneri:** accolgono passività certe correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio in chiusura, ma che genereranno flussi di cassa negli esercizi successivi. Il documento *OIC n.31* richiama le seguenti ipotesi ricorrenti:
 - *Fondo garanzia prodotti:* è correlato ai prodotti venduti con l'impegno, espresso o tacito, di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene. A fronte del costo che l'impresa venditrice prevede di sostenere, per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti, va iscritto in bilancio un apposito fondo garanzia. I costi stanziati devono essere periodicamente rivisti, alla luce dell'esperienza e dei fatti più recenti in modo da apportare le dovute modifiche.
 - *Fondo manutenzione ciclica:* gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di

manutenzione del bene, tipicamente navi e aeromobili, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce a un'usura del bene verificatisi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Periodicamente deve essere riesaminata la congruità del fondo, per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

- *Fondo per buoni sconto e concorsi a premio*: alcune imprese mercantili e industriali spesso utilizzano come strumento di marketing il sistema dei buoni sconto o dei concorsi a premio; a fronte dei costi futuri stimabili l'impresa deve costituire un fondo. Tale fondo é congruo quando copre tutti i costi connessi all'impegno contrattuale, che si prevede verranno effettivamente sostenuti;
- *Fondo recupero ambientale*: nel caso in cui un'impresa svolga attività in grado di causare danni all'ambiente e al territorio, che comportino futuri oneri per il disinquinamento o il ripristino, si devono accantonare oneri in un apposito fondo del passivo;
- *Fondo per indennità suppletiva di clientela*: l'indennità suppletiva di clientela, per gli agenti e i rappresentanti di commercio, deve essere corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente, così come previsto dall'art.1751 c.c. Conseguentemente nel passivo dello stato patrimoniale deve essere stanziato un fondo pari all'importo previsto per tale indennità, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.
- **Fondi imposte**: deve accogliere solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati; comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi.
- **Fondi per imposte differite**: deve accogliere sia quelle emergenti da differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale, sia quelle relative a rettifiche di valore ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme fiscali.
- **Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili**. Il principio contabile OIC n.31 specifica che tale voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex. art. 2120 c.c., quali ad esempio:
 - *Fondo pensione* costituito in aggiunta al trattamento previdenziale di legge per il personale dipendente;
 - *Fondo di pensione integrativa* derivante da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
 - *Fondo indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza*;
 - *Fondo indennità per cessazione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*.

Tali fondi sono certi nell'esistenza e indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa.

Sono pertanto stimabili con ragionevolezza.

Obiettivi della revisione

Le principali attività svolte dal revisore riguardano:

- *circularizzazione dei legali*: il revisore provvede a inviare una lettera con richiesta di conferma predisposta dalla società soggetta a revisione, a tutti i legali al fine di ottenere informazioni dirette circa i contenziosi esistenti, gli importi coinvolti e la probabilità di sopravvenienza di giudizio negativo;
- *verifica della congruità*: il revisore verifica la congruità del fondo per rischi e oneri sulla base delle risposte ottenute dai legali della società, delle informazioni acquisite da organi interni, delle movimentazioni del fondo nel periodo o delle proiezioni calcolate sulla base dei dati storici.

Gli obiettivi della revisione relativi ai fondi per rischi e oneri possono essere così riassunti:

- Il revisore deve accertare che tutti i fondi siano stati accantonati a fronte dei rischi e delle altre passività esistenti alla fine dell'esercizio, attraverso:
 - ottenimento di un elenco dei fondi passivi accantonati dall'azienda e verifica della corrispondenza con la documentazione di supporto;
 - verifica della corrispondenza dei saldi iniziali con il bilancio dell'esercizio precedente approvato;
 - corretta presentazione delle passività potenziali esistenti alla data di bilancio e degli eventi successivi a tale data;
 - analisi dei principali contratti stipulati dalla società per accertare che ne siano state rispettate le condizioni;
 - incontro con la direzione della società;
 - esame delle risposte ricevute con la circularizzazione dei legali;
 - verifica che i fondi per rischi e oneri riflettano effettivi contenziosi, passività certe, stimate nell'importo, che si sosterranno in futuri esercizi;
 - verifica che le previsioni circa l'esito delle situazioni identificate nell'elenco delle controversie siano attendibili;
 - verifica della ragionevolezza degli importi accantonati.
- Il revisore deve accertare che tutte le operazioni effettuate durante l'esercizio, relative ai fondi per rischi e oneri, siano state correttamente eseguite e registrate, facendo particolare attenzione:
 - alle autorizzazioni richieste e ai controlli necessari, al rispetto della normativa di legge vigente, alla corretta applicazione del principio di competenza del periodo;
 - ai calcoli effettuati dalla società nella determinazione dei fondi per rischi e oneri, sulla base di rilevazioni contabili ed extracontabili;
 - all'esistenza della documentazione base.
- Il revisore deve accertare che i fondi passivi siano esposti in bilancio secondo quanto statuito dai vigenti principi contabili, verificando:
 - i criteri di calcolo e di stima adottati dall'azienda per la determinazione degli accantonamenti;
 - l'esistenza di rischi e situazioni particolari per cui non sono stati effettuati accantonamenti, ma che potrebbero originare delle passività;
 - la completezza delle informazioni presenti in bilancio e in nota integrativa. Quest'ultima deve riportare le informazioni dettate dall'art. 2427, comma 1, e dall'art. 2423, comma 3, c.c.
- Il revisore deve accertare i motivi di un eventuale cambiamento nell'applicazione dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente, verificando:
 - il contenuto e la classificazione delle voci di bilancio;
 - l'uniformità dei principi contabili;

- l'applicazione di eventuali deroghe.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile "Disciplina del trattamento di fine rapporto".

La normativa di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica alle società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti. Per tali aziende permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma previdenziale (tuttavia, anche per i dipendenti appartenenti a questa categoria è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare). Nel caso di applicazione della suddetta Legge 296 ovvero nell'eventualità di adesione volontaria si rinvia al principio OIC 31, edizione agosto 2014, paragrafi da 127 a 131.

Al riguardo, si rammenta che lo scorso 5/08/2014, l'OIC ha pubblicato sul proprio sito internet 16 principi contabili nazionali, approvati in via definitiva nell'ambito del progetto di aggiornamento avviato nel 2010 a cui si sono aggiunti gli OIC 15, 20 e 21, pubblicati in luglio in particolare il nuovo principio contabile che sostituisce le indicazioni relative ai fondi per rischi e oneri e al TFR dapprima contenute nell'OIC 19 sottolinea che i fondi per rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione con prevalenza al criterio della classificazione "per natura". Pertanto, se l'accantonamento si riferisce a rischi o oneri attinenti l'attività caratteristica e/o accessoria va iscritta nelle voci più pertinenti, diverse dalle voci B.12 o B.13, da utilizzare solo in via residuale, mentre per la gestione finanziaria/straordinaria l'iscrizione va effettuata nelle classi C e E di CE.

Viene eliminata la previsione che ammette l'attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto dei fenomeni di inflazione e sono state aggiornate le disposizioni relative al trattamento del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la L. 296/2006; in particolare, ora è precisato che, l'onere relativo al TFR rimane a carico dell'impresa che annualmente provvederà a registrare il relativo costo nella voce B.9.c di CE iscrivendo in contropartita, nella voce D.13 di SP, il debito relativo alle quote non ancora versate. Va evidenziato che la rivalutazione delle quote versate non è più a carico dell'impresa ma grava sul Fondo di Tesoreria o sugli altri Fondi di previdenza complementare.

Obiettivi della revisione

Verificare che:

- sia rappresentato correttamente il debito complessivo della Società verso i dipendenti in forza a fine periodo,
- siano stati adottati corretti criteri di valutazione e/o che gli stessi siano conformi a quelli dell'esercizio precedente;
- eventuali fondi per trattamento di quiescenza o fondi integrativi di previdenza siano stati calcolati secondo gli accordi contrattuali e contabilizzati in funzione delle previste metodologie attuariali;
- gli accantonamenti al TFR siano determinati in ossequio all'art. 2120 del c. c. e secondo i contratti collettivi di lavoro;
- la completa, e non errata o impropria, classificazione dei conti in bilancio (schemi e nota integrativa).

Procedure di Revisione

- riconciliare i saldi iniziali con i dati finali della revisione precedente;
- ottenere il dettaglio nominativo del fondo TFR alla data di bilancio e verificare il numero totale dei dipendenti con il Libro Unico del Lavoro (LUL);

- controllare a campione i nominativi con il suddetto Libro Unico del Lavoro;
- verificare il Contratto Nazionale di categoria sulla base del quale sono stati eseguiti i conteggi ed eseguire una verifica a campione del conteggio dettagliato in base all'anzianità, alla retribuzione base e ai relativi dettagli;
- eseguire un controllo di somme sull'elenco nominativo ottenuto dalla società nonché la corrispondenza con l'ammontare iscritto in bilancio;
- verificare l'elenco di tutti coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro durante il periodo e controllare a campione che la quota del fondo TFR pagata sia quella dovuta; verificare l'esistenza delle ricevute liberatorie;
- collegare lo stanziamento (incremento) dell'esercizio con il conto profitti e perdite e appurare la corretta classificazione nell'area B) del conto economico;
- verificare – anche attraverso audizione del Consulente del Lavoro o del Legale della società – eventuali contenziosi in corso innanzi a Tribunali Civili o del Lavoro.

Conclusioni

Alla fine di ogni sezione, evidenziare eventuali eccezioni riscontrate nelle procedure di revisione di cui sopra e discuterle con l'organo amministrativo della società. In ogni caso esporre le conclusioni in relazione agli obiettivi di verifica. Qualora non fossero evidenziate eccezioni e/o problematiche significative, concludere in tal senso ovvero con locuzioni simili a “nessuna eccezione da segnalare”.

Tavola n. 1

Check list - programma di revisione Tfr

Programma di revisione		Esistenza/Competenza	Diritti ed obblighi	Completezza	Valutazione/Misurazione	Presentazione/Informativa	Ref.	Firma	Note
Controlli di natura comparativa									
1	Confrontare la quota di indennità accantonata con quella dell'esercizio precedente e rilevare eventuali variazioni anomale.								
2	Con un calcolo in percentuale sul costo delle retribuzioni per categorie, accertare se, nel complesso, l'accantonamento è ragionevole.								
Controlli generali									
3	Ottenere l'elenco dei dipendenti con il relativo importo maturato, e controllare che contenga tutto il personale in forza. Controllare il totale e accertare che quadri con l'ammontare esposto in bilancio.								

4	Scegliere un campione di dirigenti, quadri, impiegati e operai e controllare (scegliere ove possibile il campione usato per il ciclo retribuzioni):								
	.. il riporto dell'ammontare dell'anno precedente;								
	.. la rivalutazione di tale importo;								
	.. la somma delle retribuzioni mensili utili ai fini del Tfr;								
	.. la trattenuta dello 0,50% a favore del fondo garanzia;								
	.. i calcoli.								
5	Verificare, a campione, le indennità corrisposte nell'esercizio sia a titolo di liquidazione che di anticipazione.								
6	Accertare che la retribuzione utile per la determinazione della quota annua del Tfr sia costituita da tutta la retribuzione desunta dai libri paga e comprensiva delle prestazioni in natura, corrisposte a titolo non occasionale.								
7	Controllare che l'incremento del Tfr trovi contropartita nel conto economico.								

8	Controllare che la modalità di calcolo sia in linea con quella applicata l'anno precedente.								
9	La nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni:								
	.. la metodologia di stanziamento a norma dell'art. 2120 C.C.;								
	.. i movimenti, saldo iniziale, quote pagate, stanziamenti e saldo finale dell'anno;								
	.. l'eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e l'indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto.								

Controlli specifici

10	Circularizzare i consulenti del lavoro al fine di ricercare ed evidenziare eventuali contenziosi, decorsi o in essere, promossi da dipendenti davanti alla magistratura del lavoro, per rilevare significative passività potenziali di bilancio e trarre un'opinione circa la correttezza dei criteri di determinazione del Tfr adottati dalla società.								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

11	Circularizzare i consulenti del lavoro al fine di ricercare ed evidenziare eventuali contenziosi, decorsi o in essere, promossi da dipendenti davanti alla magistratura del lavoro, per rilevare significative passività potenziali di bilancio e trarre un'opinione circa la correttezza dei criteri di determinazione del Tfr adottati dalla società.								
12	Procedure ulteriori (<i>specificare</i>).								

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • “Ref.”: riportare l'indice di riferimento se è stato fatto un lavoro (ad esempio un ricalcolo) o è stata raccolta documentazione; indicare “Si” se è stato fatto un controllo; se il lavoro di verifica non è stato fatto (indicare “No”) o non è possibile (indicare “N.A.”) è necessario spiegarne il motivo nelle “Note”. • “Firma”: indicare chi ha svolto il lavoro.
-------------	---

D) Debiti

La disciplina contabile attinente i debiti ha subito recentemente una evoluzione, tesa al riordino ed al miglior coordinamento delle disposizioni, che ha dato vita al novellato principio contabile nazionale OIC 19 - rielaborato ad Agosto 2014 e già applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

In esso, al *Punto 4*, viene data una nuova definizione: *“I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita. I debiti derivano generalmente dall'acquisto di prodotti, merci e servizi; essi comprendono anche gli ammontari che devono essere pagati per il personale, per le imposte, per le royalty, per i dividendi, per l'acquisizione di finanziamenti ed altri.”*

È importante precisare che i fondi per rischi ed oneri e gli impegni che confluiscono tra i conti d'ordine sono cosa diversa dai debiti di cui sopra.

La rappresentazione di questa voce, in bilancio, è disciplinata dall'art 2424 C. C., il quale dispone che essi siano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, sotto la voce *D “Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo”* ed ivi classificati secondo le seguenti categorie:

- Obbligazioni
- Obbligazioni convertibili
- Debiti verso soci per finanziamenti
- Debiti verso banche
- Debiti verso altri finanziatori
- Acconti
- Debiti verso fornitori
- Debiti rappresentati da titoli di credito
- Debiti verso imprese controllate
- Debiti verso imprese collegate
- Debiti verso controllanti
- Debiti tributari

- Debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale
- Altri debiti
 - verso altre consociate
 - verso altri creditori

Ad integrare quanto sopra ricorre il comma 2 dell'art 2424 C. c. , che dispone: *”Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.”*

Obiettivi della revisione

I principi di revisione prevedono il controllo della rilevazione iniziale dei debiti, della effettiva esistenza, della tipologia di debito, ma anche la corretta allocazione in bilancio e la corretta attribuzione della esigibilità, a breve o a medio-lungo termine.

Per quanto riguarda i debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sarà opportuno valutare se sono stati iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Per quanto riguarda i debiti relativi alle prestazioni di servizi, sarà opportuno valutare se essi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè quando la prestazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda i debiti finanziari - sorti per operazioni di finanziamento - e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi, bisognerà valutare se sono stati rilevati quando è sorta l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti finanziari, generalmente, tale momento coincide con l'erogazione dei finanziamenti.

Nel rispetto dei principi di redazione di bilancio sarà necessario anche valutare la classificazione dei debiti seguendo quanto espresso nei seguenti punti del principio contabile nazionale OIC 19:

Punto 10.” La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.”

Punto 11. “Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio....”.

Un altro aspetto che può influire sulla corretta contabilizzazione in bilancio è la c.d. sulla quale il novellato principio contabile nazionale OIC 19, si esprime così al Punto 25: ”In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2423-ter, comma 6, è vietata la compensazione tra partite. Pertanto, i debiti verso i propri debitori sono rilevati tra le passività. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, c.c.).”

Obbligazioni emesse

Le Obbligazioni rappresentano una parte di debito acceso per finanziarsi, cui possono ricorrere solo le S.p.a. e le S.a.p.a. allo scopo di reperire tra i risparmiatori, capitale da investire, ottenendolo a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari.

Esse sono titoli di credito che garantiscono la restituzione del *quantum* concesso da terzi ad una società e ne consentono la circolazione. Il limite alla emissione assolve alla funzione di garantire i creditori, che si possono eventualmente rifare sul capitale o sui beni ipotecati.

Nel caso in cui la società abbia emesso obbligazioni, deve mantenere un rapporto di equilibrio e di proporzione tra capitale sociale e prestito obbligazionario. La società non può, quindi, liberamente modificare il capitale sociale, riducendolo a meno che la riduzione non sia obbligatoria per legge.

Questa posta contabile è disciplinata nella sezione VII del Codice Civile, dall' **art. 2410 c.c. all' 2420-ter c.c.**

Obiettivi e finalità della revisione delle Obbligazioni emesse

L'emissione di obbligazioni è un avvenimento di notevolissima rilevanza nella vita di una società, ciò spiega l'imposizione di particolari cautele quali la necessaria presenza di una maggioranza qualificata dell'assemblea straordinaria che decida l'emissione e l'iscrizione nel registro delle imprese per permettere a tutti i soci e ai terzi di venirne a conoscenza.

Le obbligazioni devono essere rilevate al momento della loro sottoscrizione e sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L'emissione di obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggi o disaggi.

In merito alla loro valutazione il principio contabile nazionale OIC 19 al Punto 57 specifica che: *“Il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso.”*

Lo stesso Principio contabile prosegue poi su altre questioni ai seguenti punti:

Punto 58. *Le spese di emissione del prestito obbligazionario sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario ed includono le spese legali e di altra natura connesse con l'emissione del prestito stesso. Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, ed ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità di seguito descritte per la rilevazione contabile degli aggi/disaggi. Si tratta infatti di spese sostenute per l'operazione di finanziamento nel suo complesso.*

Punto 61. *L'aggio è pertanto parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha la natura di provento finanziario percepito anticipatamente dall'emittente. Tale provento è rilevato tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale, con separata indicazione. Esso è differito ed ammortizzato in base alla durata del prestito. La quota annua di ammortamento dell'aggio, riduce l'entità degli interessi passivi contabilizzati sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.*

Punto 65. *Alcuni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, l'assegnazione di premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte. L'ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento e influisce pertanto sul tasso di interesse effettivo. Esso è preso in considerazione per determinare l'importo complessivo del disaggio di emissione; in altre parole il costo totale è ripartito su tutta la durata del prestito ed ammortizzato sulla base del debito in essere in ogni periodo. I premi di ammontare non significativo possono essere addebitati direttamente a conto economico.*

Obbligazioni emesse convertibili

Il detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi il rischio d'impresa a differenza dell'azionista, non partecipa all'attività gestionale dell'emittente, non avendo diritto di voto nelle assemblee. In compenso, tuttavia, la remunerazione del capitale di rischio azionario è subordinata al

preventivo pagamento di interessi e rimborsi agli obbligazionisti. Esistono, tuttavia, delle obbligazioni, dette obbligazioni convertibili, che possono essere convertite in azioni della società emittente, o di una società appartenente allo stesso gruppo. A seguito della conversione si cessa di essere obbligazionista diventando azionista ed acquistando, quindi, tutti i diritti relativi. Questa posta contabile è disciplinata dall' *2420-ter c.c.*

Obiettivi e finalità della revisione delle Obbligazioni emesse Convertibili

Anche le obbligazioni convertibili devono essere rilevate al momento della loro sottoscrizione e sono iscritte inizialmente al loro valore nominale.

In merito alla valutazione delle obbligazioni emesse convertibili il principio contabile nazionale OIC 19 al Punto 66 *“Le obbligazioni convertibili sono iscritte nella voce D2 “obbligazioni convertibili” del passivo. All’atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di conversione il prestito obbligazionario convertibile è rilevato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per obbligazioni convertibili (voce D2) e rilevato come capitale sociale per l’ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.”*

Debiti verso soci per finanziamenti

Questi debiti scaturiscono dalla concessione di somme erogate dai soci alla società a titolo di mutuo, per le quali è previsto l’obbligo di restituzione - salvo successive decisioni diverse - con o senza la corresponsione di un interesse.

Il funzionamento di tale posta di bilancio è disciplinato dagli *artt. 2467 e 2497 quinquies* del Codice Civile, introdotti in occasione della riforma ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n° 6 del 17.01.2003, colmando una notevole lacuna normativa.

Capo VII: Delle Società a Responsabilità Limitata > Sezione II: Dei Conferimenti e delle quote > art. 2467 C. C.: Finanziamenti dei soci: *“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*

Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Capo IX: Direzione e Coordinamento di società > art. 2497 quinquies C. C.: Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento: *“Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467”*

Il principio contabile nazionale OIC 19 al Punto 13 stabilisce : *“La voce D3 contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.”*

L'erogazione di denaro sotto forma di finanziamento è un'operazione ricorrente per le società di minori dimensioni che vivono un contesto economico-finanziario caratterizzato, oggi più che mai, da forti restrizioni del credito ed è spesso utilizzata, impropriamente, per la copertura anche delle ordinarie necessità di liquidità.

Sebbene il capo VII del codice civile è rivolto alle società a responsabilità limitata è doveroso tuttavia precisare che la possibilità di ricorrere al finanziamento dei soci è estesa anche alle società per Azioni, così come messo in evidenza dal Documento 63 redatto nel Giugno 2006 dalla Fondazione Aristeia e come avallato dall'attuale orientamento giurisprudenziale, che da un'interpretazione estensiva della stessa norma.

Il finanziamento dei soci è, per natura, soggetto alla restituzione, tuttavia la preventiva rinuncia espressa da parte dei soci può determinarne un diverso utilizzo. Tale rinuncia è condizione necessaria per la trasformazione contabile da capitale di credito a capitale di rischio che determina uno spostamento della posta contabile dai Debiti al Patrimonio netto, del che la riserva costituita a seguito di rinuncia al credito vantato dai soci, ha natura di riserva di capitale e può essere utilizzata sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale. A tal proposito è di fondamentale importanza che la società ricevente metta in atto tutte le formalità previste per dare piena dimostrazione dell'effettività dell'operazione, ovvero produrre la documentazione cartacea, anche epistolare, nella quale viene data evidenza dell'effettiva operazione a titolo di mutuo e non di conferimento di capitale di rischio. A tal uopo la Corte di Cassazione con la Sentenza n° 2314 del 19 marzo 1996 disciplina il diritto di restituzione, al fine di dirimere le potenziali controversie tra soci e società, stabilendo che è onere del socio erogante dimostrare che il versamento è stato effettuato a titolo di mutuo e non a titolo di capitale di rischio, indipendentemente da come tale somma è stata contabilizzata in bilancio.

La fruttuosità dell'erogazione della somma a titolo di mutuo è anch'essa determinabile liberamente tramite decisione assembleare. La Corte di Cassazione, espressasi in tal senso, con Sentenza n. 2735 del 4 febbraio 2011 ha ritenuto che un finanziamento è sempre da ritenersi erogato a titolo di mutuo e quindi produttivo di interessi che costituiscono componenti positivi di reddito imponibili per il soggetto erogatore, se quest'ultimo non prova la natura gratuita del finanziamento erogato. Nello specifico, secondo la Cassazione, il finanziamento erogato da un socio si ritiene sempre conferito a titolo di mutuo, quindi produttivo di interessi, in assenza di una prova contraria che risulti dal diverso titolo indicato dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi, spetta quindi al contribuente l'onere di provare la natura gratuita del finanziamento erogato in quanto non è sufficiente la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del capitale e l'assenza di dimostrazione contraria.

In merito al trattamento contabile di tale posta il principio contabile nazionale OIC 19 precisa che il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori sono addebitati successivamente a tale data.

Per quanto riguarda l'informativa da fornire in nota integrativa, l'art. 2427 c.c. richiede l'indicazione delle seguenti informazioni con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soci:

la ripartizione per scadenze;

la clausola di postergazione del finanziamento rispetto agli altri creditori (art. 2427, numero 19bis c.c.).

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, si rammenta che, l'art 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, nei casi in cui il venir meno di tali fonti risulterebbe penalizzante per la solidità finanziaria della società oltre che rischiosa per i terzi creditori.

Si rammenta che il comma 2 dell'art. 2467 c.c. prevede che la postergazione riguarda i finanziamenti cosiddetti "anomali", vale a dire quelli che sono stati erogati, in qualsiasi forma effettuati, in un momento in cui, anche in relazione alla specifica attività svolta dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in presenza di una

situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Di fatto sussiste una sorta di temporaneo divieto al rimborso del finanziamento in quanto prima della restituzione la società deve ricavare risorse sufficienti per la soddisfazione degli altri creditori.

Obiettivi e finalità della revisione del debito per finanziamento soci

Il revisore dovrà verificare che i finanziamenti soci siano in linea con le disposizioni legislative e statutarie, accertandosi:

- se la Società ha ricevuto Finanziamenti dai soci.
- se è stato precisato se le somme sono fruttifere o infruttifere.
- se esiste la relativa documentazione probatoria, ovvero una delibera assembleare che ne avalla l'erogazione, specialmente se i finanziamenti sono infruttiferi.
- se il verbale contenente la delibera assembleare, che approva i finanziamenti, è stato registrato dietro versamento dell'imposta di registro nella misura del 3%, entro i 20 giorni dalla delibera stessa.
- se esistono le condizioni per la corretta iscrizione in bilancio tra i debiti alla voce D3.
- se l'importo deliberato corrisponde a quello contabilizzato.
- se durante l'esercizio sono stati effettuati rimborsi ai soci.
- se questi rimborsi erano possibili e compatibili con la disponibilità finanziaria della società, verificando non siano restituiti, in violazione di quanto stabilito dagli *artt. 2467 e 2497quinquies c.c.*
- se sono stati corrisposti interesse e se su di essi sia stata operata la ritenuta d'acconto.
- verifica la congruità dei tassi applicabili ai finanziamenti dei soci rispetto a quelli di mercato.

Debiti verso banche

I “debiti verso banche” comprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperture di conto corrente che per finanziamenti a titolo diverso. È utile ricordare che in contabilità il conto bancario deve essere gestito distintamente per ogni singola banca e per ogni singolo conto e che sono espressamente vietate le compensazioni contabili tra interessi attivi e passivi dei diversi conti.

La definizione di tale posta di bilancio data dal **principio contabile nazionale OIC 19 al Punto 14** è la seguente : *“La voce D4 ricomprende i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro veste tecnica. Sono ricomprese nella voce gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.”*

In nota integrativa si potrà operare un'ulteriore classificazione, distinguendo i debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine e per singolo mutuo.

Obiettivi e finalità della revisione del debito verso banche

In merito alla valutazione dei debiti verso banche il principio contabile nazionale OIC 19 al punto 81 stabilisce che : *“... i debiti verso banche ... sono rilevati al loro valore nominale e l'ammontare esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri sono addebitati successivamente a tale data.”*

Da un punto di vista meramente operativo il revisore dovrà riconciliare i saldi contabili con quelli presenti sugli estratti conto bancari, dovrà, in sostanza, effettuare tutte le verifiche che attestino la veridicità dei conti esposti in bilancio

A quanto detto sin qui è importante aggiungere che il revisore deve accertare che i debiti verso le banche esistano, che derivino da operazioni effettivamente avvenute e correttamente rilevate tramite il raffronto delle risultanze contabili dell'azienda con quelle delle banche. Il revisore deve verificare la competenza di periodo delle operazioni da cui derivano i debiti verso banche e deve accertare che esse siano originate da operazioni rilevati, per competenza, entro la data di riferimento del bilancio.

Tra le diverse indagini di routine, il revisore è chiamato principalmente a verificare:

- eventuali compensazioni tra crediti e debiti verso banche;
- esistenza di vincoli sulle disponibilità dei crediti;
- garanzie fornite alle banche;
- importo degli effetti scontati o accreditati dalle banche;
- corretta contabilizzazione degli interessi di periodo.

Debiti verso altri finanziatori

Nella voce “Debiti verso altri finanziatori” devono essere iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, enti creditizi, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce possono essere ricompresi:

i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;

i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di factoring);

le polizze di credito commerciale (commercial papers).

Obiettivi e finalità della revisione dei debiti verso altri finanziatori

In merito alla valutazione dei debiti verso banche il principio contabile nazionale OIC 19 al punto 81 stabilisce che : *“i debiti verso altri finanziatori sono rilevati al loro valore nominale e l'ammontare esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri sono addebitati successivamente a tale data.”*

Acconti

La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate nonché quelli, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Obiettivi e finalità della revisione del per acconti

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza e correttezza di bilancio in occasione del controllo di tale voce è opportuno accertarsi che tali voci permangano quindi in bilancio a tale titolo finché non si perfeziona la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Debiti Verso fornitori

I debiti commerciali sono generalmente registrati al netto degli sconti commerciali. In adesione al principio di prudenza nella redazione del bilancio dell'esercizio i resi, gli abbuoni e le altre rettifiche di fatturazione sono imputate in diminuzione del debito a seguito di elementi certi e rilevanti e per l'ammontare definito con la controparte o in sede di giudizio.

Uno degli interventi più rilevanti operato dal principio contabile nazionale OIC 19 è stato quello della nuova disciplina sullo scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o servizi, esplicitata nei punti seguenti:

Punto 39. “I debiti commerciali che originano dall’acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi costi. Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine a fronte dell’acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell’esborso finanziario da parte dell’acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine.”

Punto 40. “In alcuni casi, nei debiti a medio - lungo termine, gli interessi per la dilazione sono contrattualmente esplicitati; ... In altri casi, invece, i debiti a medio - lungo termine non hanno un interesse contrattualmente esplicitato; tuttavia, si deve ritenere che essi contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato stabilito o evidenziato dalle parti. In questi casi, il valore nominale del debito incorpora anche il corrispettivo per la remunerazione della dilazione concessa; conseguentemente il valore nominale del debito si ritiene significativamente più elevato del prezzo di mercato del bene/servizio con pagamento a breve termine.”

Punto 41. “Nel rispetto dei postulati del bilancio d’esercizio, del criterio del costo (inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine), del principio della competenza e del principio della prudenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o prestazione di servizi. Lo scorporo degli interessi passivi impliciti è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;
- b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi.”

Punto 42.” I debiti commerciali si rilevano al loro valore nominale. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il costo relativo all’acquisto del bene o alla prestazione del servizio;
- gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.”

Punto 45. Gli interessi passivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del debito e non sono rimisurati successivamente.

Obiettivi e finalità della revisione del debito verso fornitori

In merito alla valutazione dei debiti verso fornitori il principio contabile nazionale OIC 19 dispone al punto 82. “I debiti verso fornitori sono rilevati al loro valore nominale e, ove applicabile, sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio viene rettificato nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte”.

Alla luce di quanto stabilito dall’Organismo Italiano di Contabilità è opportuno effettuare ulteriori verifiche a campione sulle singole voci componenti la categoria D.7, predisponendo, di comune accordo con l’organo amministrativo, alcune richieste di estratti conto al fine di poter controllare la corretta contabilizzazione di fatture, note di credito ed ogni altro documento contabile in grado di

suscitare variazioni del saldo debitorio, verificando quindi la corrispondenza tra quanto esposto in bilancio e quanto risultante dall'estratto conto della stessa azienda creditrice.

Debiti rappresentati da titoli di credito.

La voce D.8) rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.

Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche e altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si renda necessario smobilizzare i propri crediti. Pertanto, l'emissione di cambiali a garanzia non richiede una loro rilevazione nello stato patrimoniale passivo, onde evitare una duplicazione dello stesso debito, essendo la sottostante passività già rilevata in una altra voce del passivo, in relazione alla sua relativa natura.

Debiti verso imprese controllate, collegate o controllanti.

Le voci D.9, D.10 e D.11) accolgono rispettivamente i debiti verso controllanti, controllate e collegate, come definite ai sensi dell'art. 2359, c.c.. Tali debiti hanno indicazione separata nello schema di bilancio sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. Per la definizione di queste imprese e delle altre parti correlate si rinvia all'OIC 12. La voce D.11) accoglie anche i debiti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverosia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

I debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti, sono rilevati nella voce D.14 *Altri debiti*, con separata evidenza se di importo rilevante.

Debiti tributari.

La voce D.12) accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette e indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta, per imposte di fabbricazione e in genere i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. Le passività per imposte probabili (comprese le imposte differite), il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza siano indeterminati, quali accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B.2) *Fondi per imposte, anche differite*.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.

La voce D.13) accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, ai sensi di: norme di legge; contratti collettivi di lavoro; accordi integrativi, locali o aziendali. Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi sociali trattenuti ai dipendenti.

Altri debiti.

La voce D.14) costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. A titolo esemplificativo nella voce

sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi e altri titoli, di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte. La voce D.14 accoglie altresì: i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte; i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive; i debiti derivanti da depositi per imballaggi a rendere; e i debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o rendere servizi.

Altri aspetti legati alla classificazione dei debiti

Altri aspetti che possono assumere rilievo ai fini della classificazione in bilancio dei debiti sono: la compensazione dei debiti e il prefinanziamento.

In coerenza con quanto disposto dall'art. 2423-ter, co. 6, è vietata la compensazione tra partite.

Pertanto, i debiti verso i propri debitori sono rilevati *separatamente* tra le passività. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad es. la compensazione legale ex art. 1243, co. 1, c.c.).

Con riguardo al *prefinanziamento*, un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l'esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

□ viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e il completamento delle formalità (ad esempio: iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.) esperite le quali, l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo, e dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'Istituto di finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dall'impresa al tempo in cui ha ricevuto il mutuo.

Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Tale evento viene illustrato nella nota integrativa come fatto che non comporta una modifica dei valori di bilancio secondo quanto previsto dall'OIC 29.

L'art. 2435-bis, c.c., che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che “*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*”. Inoltre, lo stesso articolo prevede che la macro-classe E (ratei e i risconti passivi) può essere compresa nella macro-classe D (debiti). Pertanto, i debiti, i ratei e i risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato patrimoniale nel loro complesso come unica voce.

In ogni caso, occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili entro oppure oltre l'esercizio successivo.

Rilevazione iniziale

I principi generali sottesi alla rilevazione iniziale dei debiti sono i seguenti:

- i debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata;
- i debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti finanziari, generalmente, tale momento coincide con l'erogazione dei finanziamenti.

Al momento della rilevazione iniziale di un debito commerciale, è necessario effettuare lo scorporo degli interessi passivi impliciti dal costo del bene o del servizio.

Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali sono capitalizzati nella voce B.II.7 *Altre immobilizzazioni immateriali*. Le condizioni per capitalizzare tali oneri e le relative modalità di ammortamento sono disciplinate dall'OIC 24.

I prestiti obbligazionari sono rilevati al momento della loro sottoscrizione, con riferimento sia alle emissioni di obbligazioni ordinarie sia di obbligazioni convertibili. Le obbligazioni ordinarie e le obbligazioni convertibili in azioni sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L'emissione di obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione di aggi o disaggi.

I debiti verso soci per finanziamenti, verso banche e altri finanziatori sono iscritti al momento dell'utilizzazione della linea di credito o dell'erogazione dei fondi.

I debiti verso fornitori, originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Di solito, per i beni acquistati (magazzino e immobilizzazioni tecniche), detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore. Se il titolo di proprietà è trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia, come nel caso di vendita con patto di riservato dominio, ovvero se il possesso è del venditore per richiesta dell'acquirente, il debito è iscritto in bilancio in quanto di solito in tali casi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti all'acquirente.

Normalmente il debito è iscritto in bilancio anche per i beni ricevuti soggetti a collaudo o installazione. Nel caso di beni ricevuti in deposito o custodia, la rilevazione è invece effettuata nei conti d'ordine o nella nota integrativa.

I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata.

Gli acconti e i depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e fornitura di servizi sono rilevati al momento dell'incasso e iscritti tra i debiti dello stato patrimoniale alla voce D.6 *Acconti*, fino al momento in cui la vendita è effettuata e contabilizzata.

Gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi, prima del verificarsi delle condizioni indicate precedentemente, sono rilevati:

- a) se riferiti a beni, come acconti tra le immobilizzazioni immateriali o materiali rispettivamente nelle voci B.I.6 e B.II.5 ovvero tra le rimanenze nella voce C.I.5;
- b) se riferiti a servizi, come acconti, alla voce C. II.5 verso altri tra i creditori.

I crediti per acconti verso fornitori o altri non possono essere compensati con i debiti verso gli stessi, salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti e sono indicati fra le attività. La contabilizzazione degli acconti e anticipi per lavori su ordinazione è disciplinata nell'OIC 23. (lavoro in corso su ordinazione.)

I debiti tributari per le singole imposte, dirette ed indirette, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti alla voce C.II.4-*bis* *Crediti tributari*. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni vigenti.

I debiti che sorgono per il pagamento di stipendi e ritenute, di contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale, indipendentemente dalla loro regolazione finanziaria. I debiti derivanti da provvigioni e royalties su vendite sono rilevati contestualmente al maturare dei relativi ricavi.

Valutazione e rilevazioni successive

Il principio generale per la valutazione dei debiti prevede che essi siano esposti in bilancio al loro valore nominale. Di seguito sono indicate le peculiarità relative alla valutazione e rilevazione successiva delle principali tipologie di debito.

Prestiti obbligazionari

Il debito per obbligazioni emesse è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale, secondo il piano di rimborso.

Le spese di emissione del prestito obbligazionario sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario e includono le spese legali e di altra natura connesse con l'emissione del prestito stesso. Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, e ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità di seguito descritte per la rilevazione contabile degli aggi/disaggi. Si tratta infatti di spese sostenute per l'operazione di finanziamento nel suo complesso.

Quando una società emette un prestito obbligazionario, il prezzo di emissione può essere stabilito con i seguenti criteri:

- alla pari: il prezzo di emissione coincide con il valore nominale delle obbligazioni;
- sopra la pari: il prezzo di emissione è superiore al valore nominale delle obbligazioni;
- sotto la pari: il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale delle obbligazioni.

Aggi di emissione.

L'emissione di obbligazioni al di sopra della pari comporta la rilevazione di un aggio di emissione, pari alla differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale delle obbligazioni. L'emissione di obbligazioni al di sopra della pari (aggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito.

L'aggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni a un tasso di interesse effettivo meno favorevole di quello calcolato sul valore nominale.

L'aggio è pertanto parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha la natura di provento finanziario percepito anticipatamente dall'emittente. Tale provento è rilevato tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale, con separata indicazione.

Esso è differito e ammortizzato in base alla durata del prestito. La quota annua di ammortamento dell'aggio riduce l'entità degli interessi passivi contabilizzati sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.

Il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell'operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell'interesse effettivo del prestito; pertanto ogni rata di ammortamento è rideterminata in modo da far gravare sul conto economico un minor onere finanziario in misura proporzionale sul debito residuo. Questo sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di competenza. Pertanto tale metodo ha lo scopo di determinare l'interesse del periodo pari all'interesse a un tasso effettivo calcolato sul valore nominale del prestito (al lordo del aggio) all'inizio di ciascun periodo.

In caso di rimborsi infrannuali è opportuno utilizzare i numeri medi per le obbligazioni e il debito residuo.

Disaggi di emissione.

L'emissione di obbligazioni sotto la pari comporta la rilevazione di un disaggio, pari alla differenza tra il prezzo di emissione (inferiore) e il valore nominale dell'obbligazione. L'emissione di obbligazioni al di sotto della pari (scarto o disaggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito. Dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza fra aggi e disaggi di emissione salvo che, in quest'ultimo caso, l'interesse effettivo è superiore a quello nominale. In altre parole, lo scarto o disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni a un interesse effettivo più favorevole di quello calcolato sul valore nominale. I disaggi di emissione sono differiti inscrivendoli tra i risconti

attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale, con separata indicazione. Sono accreditati periodicamente al conto economico, secondo le modalità previste precedentemente per gli aggi di emissione.

Nel caso di un prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza, o di obbligazioni senza cedola (*zero coupon bond*), l'ammortamento dell'aggio/disaggio è rilevato linearmente lungo la durata del prestito.

Premi su obbligazioni.

Alcuni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, le assegnazioni di premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte. L'ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento e influisce pertanto sul tasso di interesse effettivo.

Esso è preso in considerazione per determinare l'importo complessivo del disaggio di emissione; in altre parole il costo totale è ripartito su tutta la durata del prestito e ammortizzato sulla base del debito in essere in ogni periodo. I premi di ammontare non significativo possono essere addebitati direttamente a conto economico.

Obbligazioni convertibili in azioni.

Le obbligazioni convertibili sono iscritte nella voce D.2. del passivo. All'atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di conversione, il prestito obbligazionario convertibile è rilevato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per obbligazioni convertibili (voce D.2) e rilevato come capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.

All'atto della conversione, se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni, la differenza che si determina è rilevata alla *riserva sovrapprezzo delle azioni*. Si noti che il caso inverso (valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi in quanto in contrasto con l'art. 2346 c.c. il quale vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Se le obbligazioni convertibili sono state emesse al di sopra della pari, l'aggio di emissione, già rilevato nel passivo dello stato patrimoniale, è accreditato alla riserva sovrapprezzo azioni.

Per le obbligazioni rimborsate, l'aggio è accreditato al conto economico fra gli altri proventi finanziari (voce C.16.d).

Rimborso delle obbligazioni.

Il rimborso di un prestito obbligazionario può avvenire al suo valore nominale o a importo diverso che può essere predeterminato o variabile in funzione di specifici parametri. Le modalità di rimborso del prestito sono di due tipi:

- 1) rimborso alla scadenza naturale del prestito;
- 2) rimborso anticipato mediante riacquisto sul mercato.

Il rimborso alla scadenza naturale può avvenire o in un'unica soluzione o in modo graduale nel tempo (per estrazione o riduzione del valore nominale di tutte le obbligazioni). L'estrazione rappresenta un piano di rimborso che prevede periodicamente (in genere annualmente) la restituzione del capitale corrispondente a un determinato numero di obbligazioni estratte. Il valore nominale delle obbligazioni estratte e non ancora presentate per il rimborso, per le quali il diritto di rimborso è ancora valido, è indicato nella voce D.13).

Altri debiti.

Esso rappresenta un debito a breve termine della società nei confronti dei possessori delle obbligazioni estratte.

Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni e abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, si pone il problema della classificazione e della valutazione di tali obbligazioni.

Le obbligazioni proprie acquistate, mantenute per essere successivamente annullate in via anticipata, ovvero mantenute sino alla scadenza in base al piano di ammortamento, sono rilevate a riduzione del debito obbligazionario per il loro valore nominale. Ciò allo scopo di evitare artificiosi “gonfiamenti” di attività e passività.

Le obbligazioni proprie acquistate per motivi diversi da quelli sopra esposti, in particolare quelle acquistate per una rinegoziazione, sono esposte nell’attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni alla voce C.III.6 *Altri titoli*. La rilevazione e valutazione di queste obbligazioni sono trattate nell’OIC 20.

Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al loro valore nominale, l’operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un provento finanziario al momento dell’annullamento anticipato del titolo obbligazionario. Il provento, pari alla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), è rilevato nel conto economico alla voce C.16.d. *Altri proventi finanziari*.

Nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, l’eventuale valore residuo del disagio non ancora ammortizzato è addebitato al conto economico nella voce C.17 *Interessi e altri oneri finanziari*, per la parte di obbligazioni annullate. Nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l’eventuale valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato è rilevato, in contropartita della diminuzione della passività, alla voce C.16.d. *Proventi diversi dai precedenti*, per la parte di obbligazioni annullate.

Obbligazioni indicizzate.

Le obbligazioni, rappresentando titoli di debito generalmente a medio e lungo termine, espongono l’investitore al rischio di perdita di valore in periodi di elevata inflazione, in quanto il rendimento dell’obbligazione e il valore di rimborso possono variare significativamente in funzione delle variazioni del tasso di inflazione. Le forme più ricorrenti di obbligazioni indicizzate sono: le obbligazioni a tasso variabile, con rendimento indicizzato in funzione di specifici parametri (ad es. tasso interbancario, tasso ufficiale di sconto, rendimento di un predeterminato paniere di titoli); le obbligazioni a rimborso indicizzato che assicurano all’investitore un valore di rimborso dell’obbligazione a scadenza, correlato a uno specifico indicatore finanziario; le obbligazioni a indicizzazione mista che comportano diverse combinazioni di meccanismi di variabilità.

Come le obbligazioni ordinarie e le obbligazioni convertibili in azioni, le obbligazioni indicizzate sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L’emissione di queste obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggio o disagio.

Per quanto riguarda le obbligazioni con interesse indicizzato, la valutazione non comporta particolari problematiche. Infatti, la società deve porre particolare attenzione nella contabilizzazione dei ratei di interessi, tenuto conto della periodica variazione nel tasso d’interesse.

Le obbligazioni con rimborso del capitale indicizzato richiedono invece, alla chiusura di ciascun esercizio, l’adeguamento del debito residuo in funzione della variazione del parametro di riferimento. Tenuto conto che i parametri stabiliti per l’indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni derivanti dall’indicizzazione (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C.16d. o C.17. Se il parametro

utilizzato è invece volatile o aleatorio (ad es. l'indice di borsa), non si rilevano al conto economico le variazioni positive mentre, per il principio della prudenza, le variazioni negative sono rilevate in un apposito fondo rischi. Le differenze che emergono in sede di rimborso dei prestiti per importi diversi da quelli contabilizzati sono anch'essi rilevati nel conto economico tra le componenti della gestione finanziaria.

Le disposizioni indicate per le obbligazioni indicizzate sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a prestiti, mutui e debiti indicizzati.

Debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche e debiti verso altri finanziatori

I debiti verso soci per finanziamenti, i debiti verso banche e i debiti verso altri finanziatori sono rilevati al loro valore nominale e l'ammontare esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri sono addebitati successivamente a tale data.

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori sono rilevati al loro valore nominale e, ove applicabile, sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio viene rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Altri debiti

Per la voce D. 14) Altri debiti valgono gli stessi principi enunciati per i debiti in generale.

Ferie maturate da dipendenti.

I contratti di lavoro collettivi e/o integrativi prevedono per ogni dipendente un certo numero di giorni di ferie per ogni anno lavorativo (o pro-rata). Tali ferie costituiscono un diritto del dipendente che matura gradualmente durante l'esercizio. Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, sia correlato al beneficio che l'impresa ottiene dal sostenimento di detto costo, cioè sia determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali.

Ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite. Il debito per ferie maturate dai dipendenti è basato sui seguenti elementi:

- a) il numero dei giorni di ferie maturati a favore del dipendente alla data di bilancio;
- b) il costo giornaliero inclusivo della relativa retribuzione lorda e dei contributi sociali a carico dell'impresa.

La passività per ferie è correttamente rilevata quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti (inclusiva di eventuali ferie pregresse non godute) alla data di chiusura del bilancio, quindi se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti e agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Depositi per imballaggi a rendere.

I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi che non verranno più resi è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti. Il debito si riduce dell'ammontare del deposito non restituito e conseguentemente si riduce la corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi per il loro valore contabile. L'eventuale differenza è imputata al conto economico.

Somme trattenute per conto di terzi.

Tali somme sono iscritte tra gli altri debiti nel presupposto che entrino nella sfera di disponibilità aziendale. Quando le predette somme comportano la corresponsione di interessi, questi ultimi vengono rilevati secondo il principio della competenza.

Debiti di beni o servizi.

I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o servizi diversi dalle disponibilità liquide sono esposti al valore di mercato di tali beni o servizi. La situazione può ricorrere in caso di permuta quando l'impresa riceve un bene in un esercizio e consegna l'altro bene in un esercizio successivo. La valutazione è effettuata a ciascuna data di bilancio; le eventuali modifiche ai valori sono imputate al conto economico rispettivamente nelle voci B.14 e B.7 del conto economico.

Se il creditore ha l'opzione di ricevere contanti o altre attività, il debito è esposto per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti e il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del debitore va utilizzato l'ammontare a seconda della scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.

Scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o servizi.

I debiti commerciali che originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita di costi. Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine per l'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che i contraenti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine.

In alcuni casi, nei debiti a medio-lungo termine, gli interessi per la dilazione sono contrattualmente esplicitati; essi possono rispecchiare o non rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato con le medesime caratteristiche. In altri casi, invece, i debiti a medio-lungo termine non hanno un interesse esplicitato.

Tuttavia, per essi si deve ritenere che contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato espressamente stabilito o evidenziato dalle parti. In questi casi, il valore nominale del debito incorpora anche il corrispettivo per la remunerazione del finanziamento concesso; conseguentemente il valore nominale del debito è significativamente più elevato del prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine.

Nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo (inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine), e del principio della prudenza, il debitore effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti, totali o parziali, dal costo del bene, se vengono rispettate le condizioni riportate di seguito.

Lo scorporo degli interessi passivi impliciti avviene per i debiti commerciali che si riferiscono all'acquisizione di beni o servizi quando sono rispettate entrambe le condizioni:

- a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;
- b) la dilazione concessa è superiore a dodici mesi.

Nel caso di interessi passivi esplicitati in linea con i tassi disponibili sul mercato per finanziamenti simili, l'importo della componente finanziaria da scorporare si ricava direttamente dal contratto di compravendita. Qualora gli interessi passivi non siano esplicitati o risultino irragionevolmente bassi rispetto a quelli di mercato, l'importo complessivo degli oneri finanziari (e di conseguenza il relativo tasso) da scorporare si ricava sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo di mercato a breve termine del bene acquistato.

Il valore di iniziale rilevazione del bene o del servizio, a seguito dello scorporo, coincide con il prezzo di mercato del bene o del servizio con pagamento a breve. Il valore iniziale del debito è rappresentato dal suo valore nominale.

Ai fini della individuazione del prezzo di mercato si rende necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore, ovvero, ove queste non fossero disponibili (caso raro, se non remoto) quelle rilevabili da altre fonti, ad esempio da fornitori di beni simili. Il prezzo di mercato del bene a breve termine è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni.

Lo scorporo degli interessi passivi dal costo del bene non si applica per i debiti che hanno un tasso d'interesse irragionevolmente basso solo quando vi siano garanzie o cauzioni ricevute da terzi o interventi legislativi di natura agevolativa (ad esempio interventi per finanziamenti agevolati alle imprese in particolari situazioni: imprese situate in zone montane, Mezzogiorno, ecc.).

Gli interessi passivi scorporati e il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del debito e non sono modificati durante il periodo di durata del debito.

L'interesse passivo scorporato è riconosciuto sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito è quello dovuto in tale periodo. In altri termini, l'interesse passivo è riconosciuto sulla durata del debito proporzionalmente al debito in essere. Tale differenza è quindi ripartita in modo tale che l'interesse sia riconosciuto a un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato. L'interesse passivo scorporato di competenza economica dei futuri esercizi è esposto nello stato patrimoniale tra i risconti attivi.

Una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi in cui, con i relativi limiti e modalità, la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni tecniche, l'impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di costruzione, se esistono le condizioni previste dall'OIC 16.

Debiti finanziari a medio o lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi

I debiti finanziari a medio o lungo termine, ossia esigibili oltre l'esercizio successivo, che non comportano il pagamento di interessi o che comportano il pagamento di interessi sensibilmente bassi, per il principio generale di valutazione dei debiti, sono esposti al loro valore nominale.

Tali debiti, non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi, non richiedono la scissione tra il valore del bene e l'elemento finanziario.

In generale, per tutti i debiti finanziari a medio o lungo termine, il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente.

Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti

Nel caso di una dilazione non onerosa o parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito, da breve a medio o lungo termine, derivante dalla cessione di beni o servizi, il beneficio

dell'allungamento dei termini, non determinando una riduzione del debito, è riconosciuto solo indirettamente, non facendo gravare oneri finanziari impliciti durante il periodo della dilazione.

Detta contabilizzazione viene applicata in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.

Nel caso di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi è scorporata, in quanto il beneficio è rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito.

I cambiamenti significativi dei termini di pagamento dei debiti sono indicati nella nota integrativa.

La contabilizzazione delle operazioni di rinegoziazione del debito è disciplinata nell'OIC 6

Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

Debiti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni

Le operazioni da cui originano debiti di natura finanziaria non possono essere considerate separatamente se fanno parte di più complesse operazioni. Ad esempio, l'acquirente di un bene con pagamento a breve a un prezzo superiore al valore di mercato a breve, il quale riceve (dallo stesso fornitore o società finanziaria allo stesso correlata) un prestito senza interessi o con un interesse notevolmente basso per l'acquisizione di quel bene, non può considerare le due operazioni separatamente. Il maggior costo del bene rispetto al mercato rappresenta l'interesse attribuibile al prestito.

Di contro, per quanto concerne i crediti, se un acquirente vende un immobile a un terzo a breve e contemporaneamente viene concesso all'acquirente un finanziamento a un tasso inferiore a quello al quale l'azienda può approvvigionarsi di fondi sul mercato, la determinazione del risultato economico dell'alienazione dell'immobile terrà conto dell'onere finanziario derivante dalla differenza dei due tassi, generando una rettifica in tal senso della plusvalenza.

Estinzione anticipata dei debiti

Il debito è stornato nel momento di perfezionamento dell'accordo tra le parti, ovvero si estingue finanziariamente l'obbligazione, se successivo.

Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito e l'esborso complessivo relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari; ciò è valido anche per i debiti di natura commerciale laddove la dilazione a lungo ha comportato la trasformazione del debito commerciale in debito finanziario.

Ristrutturazione dei debiti. (OIC 6)

L'informativa di bilancio da fornire nei casi di ristrutturazione del debito: questo è il tema del documento OIC 6, approvato dall'Organismo italiano di contabilità. Lo standard ha come destinatarie le imprese debentriche che redigono il bilancio in base al codice civile, rispettando il principio della "continuità aziendale". Sono, cioè, escluse le ristrutturazioni con finalità liquidatoria del debitore (per le quali il riferimento è il principio OIC 5).

Cosa si intende per ristrutturazione

Il principio contabile ha, come detto, il suo fulcro negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Fattispecie differente dalla "semplice" rinegoziazione (a cui l'OIC comunque dedica una parte del documento, che sarà esaminata nel successivo intervento). Per ristrutturazione del debito, infatti, è intesa "un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato, per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore".

Come può avvenire la ristrutturazione

Accordi tipici di ristrutturazione dei debiti sono gli istituti previsti dalla legge fallimentare: concordato preventivo (articoli 160 e seguenti), accordo di ristrutturazione (articolo 182-bis), piano di risanamento attestato (articolo 67, comma 3).

Il riferimento offerto dal principio contabile (e sopra riportato) apre, però, le porte ad altre tipologie di *agreement*, extra legge fallimentare.

Come anzidetto, siamo di fronte a una ristrutturazione quando il debitore è in difficoltà finanziarie e, a causa di ciò, il creditore “gli va incontro”, rinunciando ad alcuni diritti acquisiti nei suoi confronti. E tali caratteristiche bisogna avere come riferimento per inquadrare un accordo fra quelli che cadono sotto l'imperio dell'OIC 6, nel cui ambito si muovono, ad esempio, gli accordi stragiudiziali conclusi fra il debitore e il/i creditore/i.

Quando contabilizzare gli effetti della ristrutturazione

Gli effetti della ristrutturazione vanno rilevati in bilancio a partire dall'esercizio in cui l'accordo diviene efficace fra le parti (data della ristrutturazione); cioè (a seconda delle tipologie di accordo), da una delle seguenti date:

- omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale;
- pubblicazione presso il Registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- dell'omologa del Tribunale (se a ciò è subordinata l'efficacia dell'accordo);
- adesione dei creditori al piano di risanamento attestato (qualora l'accordo risulti formalizzato);
- perfezionamento dell'accordo fra le parti (in caso di operazione diversa da quelle regolate dalla legge fallimentare).

Se l'efficacia dell'accordo viene subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva oppure ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione, o si dà luogo a tali adempimenti.

Contabilizzazione delle diverse modalità di ristrutturazione

La ristrutturazione del debito può tradursi, principalmente:

- nella modifica dei termini originari del debito;
- nel trasferimento al creditore di un'attività o di un gruppo di attività;
- nella trasformazione del debito in capitale sociale.

Modifica dei termini originari del debito

La modifica dei termini originari può coinvolgere l'ammontare del debito o la tempistica di restituzione. Ci si può, cioè, accordare per la riduzione del capitale da restituire o degli interessi già maturati e non ancora pagati, o per la riduzione del tasso d'interesse futuro, o infine, per lo spostamento in avanti delle scadenze.

Effetti immediati sul conto economico si avranno solamente nel primo caso: quando il creditore rinuncia a una parte del capitale e/o degli interessi già maturati tale importo costituirà un “utile da ristrutturazione”, provento straordinario iscritto alla voce E20 del conto economico. La contropartita è, ovviamente, il valore contabile del debito.

Nelle altre ipotesi (riduzione degli interessi maturandi e/o modifica della tempistica delle scadenze) il provento non si considera realizzato alla data di ristrutturazione. Una conclusione coerente anche con le indicazioni già contenute nel documento OIC 19 “Debiti”, che – in ossequio al principio di prudenza - vieta la rilevazione anticipata di proventi rappresentati da dilazioni di pagamento non onerose.

Per inciso, nei casi in cui il creditore sia un socio che rinuncia alla restituzione di finanziamenti (voce D3 del passivo), l'importo transita direttamente a riserva, in linea con quanto previsto

dall'OIC 28 "patrimonio netto", in base al quale la rinuncia del socio/creditore è assimilata a un versamento in conto capitale.

Estinzione con cessione di attività

La differenza fra i valori contabili dell'attività trasferita e del debito oggetto dell'accordo costituisce un utile o una perdita da ristrutturazione (voci E20 o E21 del conto economico).

Può accadere che l'accordo sia soggetto a condizioni sospensive o comunque a particolari adempimenti. Quando, in tali casi, la "firma" (per intenderci) e l'efficacia fra le parti (data della ristrutturazione) non cadono nello stesso esercizio, alla sottoscrizione il debitore deve comunque: eventualmente riclassificare l'attività, se iscritta fra le immobilizzazioni, in una voce dell'attivo circolante, cessando gli ammortamenti, e iscrivere l'attività al minore fra il costo (al netto di eventuali ammortamenti e perdite durevoli di valore) e il valore di presumibile realizzo, rilevando l'eventuale minusvalenza alla voce E21 del conto economico.

Estinzione mediante conversione in capitale

Qualora la ristrutturazione si sostanzia nella conversione del debito in capitale, l'aumento del capitale sociale si assume convenzionalmente pari al valore contabile del debito ristrutturato. Non c'è, quindi, alcun utile o perdita da ristrutturazione.

Tirando le somme, le diverse modalità di ristrutturazione del debito possono avere o meno impatto sul conto economico.

L'OIC 19 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.